SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Cirò e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cirò (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cirò (Crotone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Gullotti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cirò (Crotone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° agosto 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Crotone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 18385-2006/AREA II del 1° agosto 2006, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cirò (Crotone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Gullotti.

Roma, 13 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A10022

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Acerno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002 sono stati eletti il consiglio comunale di Acerno (Salerno) ed il sindaco nella persona del sig. Michele Giannattasio;

Considerato che, per effetto della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Salerno in data 16 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 16 giugno 2006, il predetto amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Acerno (Salerno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acerno (Salerno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2002, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Michele Giannattasio.

Il citato amministratore è decaduto di diritto dalla carica di sindaco, ai sensi del combinato disposto dell'art. 58, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 59, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, per effetto della sentenza di condanna per alcuni reati aventi rilevanza agli specifici fini, emessa dalla Corte di appello di Salerno in data 16 febbraio 2005 e divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione del 16 giugno 2006.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presuppoto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Acerno (Salerno).

Roma, 21 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A10023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese) ed il sindaco nella persona del sig. Riccardo Zanini.

Considerato che in data 21 settembre 2006 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese) è sciolto.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2006

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Riccardo Zanini.

Il citato amministratore, in data 21 settembre 2006, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pino sulla Sponda del Lago Maggiore (Varese).

Roma, 21 ottobre 2006

Il Ministro dell'interno: AMATO

06A10024

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 2006.

Autorizzazione al Ministero della pubblica istruzione ad avviare una procedura concorsuale mediante corso-concorso riservato per n. 1.458 posti di dirigente scolastico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 luglio 2006, n. 233 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 181/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233/2006, che, nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ha istituito il Ministero della pubblica istruzione, nonché il comma 7 del medesimo art. 1 che ha previsto il trasferimento al citato Ministero della pubblica istruzione, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'art. 50, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 che prevede l'indizione di un corso-concorso riservato per la copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti con riferimento all'anno scolastico 2006-2007;

Vista la nota n. 703 del 13 giugno 2006 con la quale il Ministero della pubblica istruzione chiede l'autorizzazione ad indire, ai sensi del citato decreto-legge n. 7/2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 43/2005, apposito corso-concorso riservato per n. 1.458 posti di dirigente scolastico;

Visto il piano di programmazione triennale 2006-2008 del fabbisogno del personale dirigente scolastico,

allegato alla predetta nota, da cui risulta un numero di posti vacanti e disponibili, per l'anno scolastico 2006/2007, pari a 1.458;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)»;

Visto, in particolare, l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come modificato dall'art. 1, comma 104, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che subordina l'avvio delle procedure concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), il quale esclude dal divieto, per le amministrazioni dello Stato di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, il comparto scuola;

Vista la nota n. 29560 del 1° agosto 2006 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale si chiede il parere del Ministro dell'economia e della finanze in ordine alla richiesta di autorizzazione a bandire del Ministero della pubblica istruzione;

Acquisito il parere positivo del Ministro dell'economia e delle finanze concernente la suindicata richiesta di autorizzazione a bandire con nota n. 18109 del 1° settembre 2006;

Tenuto conto delle ragioni di necessità ed urgenza rappresentate dal Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare il Ministero della pubblica istruzione ad indire, ai sensi dell'art. 1-*sexies* del citato decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 un corso-concorso riservato per n. 1.458 posti di dirigente scolastico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazione nelle pubbliche amministrazioni al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais;

Decreta:

Il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad avviare, ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, una procedura concorsuale, mediante corso-concorso riservato per n. 1.458 posti di dirigente scolastico.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
NICOLAIS

Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 140

06A10048

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2006.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni, relativi all'emissione del 16 ottobre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 99131 del 6 ottobre 2006, che ha disposto per il 16 ottobre 2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 364 giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 99131 del 6 ottobre 2006 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 2006;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 ottobre 2006 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a 364 giorni è risultato pari a 96,463.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, ammonta a € 194.519.180,00 per i titoli a 364 giorni con scadenza 15 ottobre 2007.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2007.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 364 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 96,697 ed a 95,534.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A10085

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 agosto 2006.

Inclusione della sostanza attiva «Warfarin» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2006/5/CE della Commissione del 17 gennaio 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000, con il quale è stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il warfarin, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;

Visto il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione del 27 aprile 1994 che ha designato l'Irlanda quale Stato membro relatore per la sostanza attiva warfarin;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002, secondo il quale alla sostanza attiva warfarin è attribuita la categoria 1 di tossicità per la riproduzione;

Visto il decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 con il quale è stata disposta la sospensione temporanea delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin, in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria al momento ancora in corso, in considerazione della classificazione in categoria 1 di tossicità per la riproduzione attribuita alla suddetta sostanza attiva dal citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002;

Vista la direttiva della Commissione 2006/5/CE del 17 gennaio 2006, che stabilisce l'iscrizione, per un periodo limitato di sette anni, della sostanza attiva warfarin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE fino al 30 settembre 2013, in considerazione delle valutazioni effettuate nel processo di revisione comunitaria della sostanza attiva in questione secondo le quali è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti warfarin possano soddisfare, nelle linee generali, i requisiti di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nel rapporto di riesame della Commissione, messo a disposizione degli interessati;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/5/CE della Commissione del 17 gennaio 2006, con l'inserimento della sostanza attiva warfarin nell'allegato I del citato decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2006/5/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva warfarin nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;

Considerato inoltre che l'attuazione della citata direttiva di iscrizione 2006/5/CE comporta l'adeguamento dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin alle nuove condizioni stabilite per l'uso sicuro, individuato dal processo di valutazione comunitaria della sostanza attiva in questione;

Considerato di conseguenza che, a seguito di tale adeguamento, vengono a cadere le motivazioni precauzionali che erano alla base della sospensione temporanea dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin disposta dal citato decreto dirigenziale 21 febbraio 2005;

Considerato altresì che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin devono essere effettuate in conformità dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Visto inoltre il documento SANCO [1])/10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 3, commi 2 e 4, del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva warfarin è iscritta, fino al 30 settembre 2013, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 marzo 2007, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:

i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;

i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin, già autorizzati come rodenticidi sotto forma di esche già pronte inserite in dosatrici appositamente costruite, presentano al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2006 in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.

In entrambi i casi, i titolari di autorizzazione dovranno indicare esplicitamente il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata, al fine di permettere l'attuazione, nei tempi stabiliti, degli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.

3. A decorrere dal 1° aprile 2007 si intende revocato il decreto del 21 febbraio 2005 di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin, per i soli prodotti fitosanitari già autorizzati come rodenticidi sotto forma di esche già pronte inserite in dosatrici appositamente costruite, che entro il 30 settembre 2006 avranno presentato la documentazione di cui al comma 2 e che successivamente, sulla base di detta documentazione, avranno superato le verifiche di cui al comma 1.

[1]) DG SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei consumatori, presso la Commissione UE.

4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin a suo tempo autorizzati come rodenticidi in forma diversa da quella di esche già pronte, inserite in dosatrici appositamente costruite, o per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2006, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente warfarin, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive iscritte entro il 30 settembre 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.

2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2010 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.

3. I prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 30 settembre 2006, saranno valutati secondo le modalità indicate nelle emanande direttive di inclusione.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2008.

Art. 4.

1. Il rapporto di revisione è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

Art. 5.

1. In considerazione della sospensione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin, stabilita dal decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 attualmente in corso, non viene previsto un periodo per la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin non conformi ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.

2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2011.

3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, è consentita fino al 30 settembre 2009.

4. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva warfarin sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 7 agosto 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 61

ALLEGATO

Nell'allegato I è aggiunta, al fondo della tabella I del decreto legislativo 17 marzo 1195, n. 194, la seguente sostanza:

Nome comune e numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
Warfarin CAS n. 81-81-2 N. CIPAC 70	(RS)-4-idrossi-3-(3-osso-1-fenilbutil)curarina 3-(α-acetonilbenzil)-4-idrossicumarina	≥990 g/kg	1° ottobre 2006	30 settembre 2013	PARTE A Ne è autorizzato l'impiego solo come rodenticida sotto forma di esche già pronte, eventualmente inserite in dosatrici appositamente costruite. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame della sostanza attiva warfarin, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio. Dovranno essere applicate, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specificazione delle sostanze attive sono contenuti nella relazione di riesame.

06A10026

DECRETO 6 ottobre 2006.

Ricognizione delle modalità procedurali relative all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 ottobre 2005, n. 229, che riconosce un ulteriore indennizzo ai soggetti di cui all'art. 1 comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210;

Ritenuta la necessità di definire le modalità procedurali di applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229;

Considerate le risultanze dei lavori della Commissione istituita ai sensi dell'art. 2 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4 della legge medesima, con decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e aspetti generali

1. Con il presente decreto si provvede a definire, in via ricognitiva, le diverse fasi procedimentali finalizzate alla corretta applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229.

2. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, ai fini della corresponsione dell'indennizzo previsto dal medesimo comma quale indennizzo ulteriore rispetto a quello già in godimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché dell'assegno *una tantum* di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, presentano apposita domanda al Ministero della salute.

3. Per le finalità di cui al presente decreto, l'ulteriore indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è di seguito indicato come «indennizzo aggiuntivo», l'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è di seguito indicato come «indennizzo base», l'assegno *una tantum* di cui all'art. 4 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è di seguito indicato come «assegno *una tantum* aggiuntivo».

4. Il riconoscimento dell'entità dell'indennizzo aggiuntivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229 per i soggetti che risultano, alla data di entrata in vigore della medesima legge, già titolari dell'indennizzo base. Per i soggetti che acquisiscono la titolarità dell'indennizzo base in data successiva, il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo spetta dalla data di decorrenza dell'indennizzo base.

Art. 2.

Modalità di presentazione della domanda

1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 ottobre 2005, n. 229 presentano la domanda di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, inoltrandola al Ministero della salute - Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema - Ufficio VIII - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma. Nella domanda i medesimi sono tenuti a dichiarare di essere beneficiari dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

2. La domanda volta ad ottenere l'indennizzo aggiuntivo e l'assegno *una tantum* aggiuntivo è presentata dai soggetti danneggiati o, in alternativa, dall'esercente la potestà genitoriale, dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

3. La domanda volta ad ottenere i benefici previsti dall'art. 1, comma 3, della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è presentata dagli aventi diritto o dai loro rappresentanti, nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Art. 3.

Rinuncia ai contenziosi giudiziali in materia di legge n. 210/1992

1. Alla domanda i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto allegano la formale rinuncia a contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210, e producono altresì la documentazione attestante l'estinzione degli eventuali giudizi in atto per la stessa materia.

2. Si intende abbia rinunciato ai benefici previsti dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il soggetto che, già beneficiario dell'indennizzo base, abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole reso dopo la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, a seguito di contenzioso in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210.

3. Coloro che hanno già presentato domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la documentazione di cui al comma 1.

4. La Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006 riceve la documentazione di cui al comma 1 e attesta l'avvenuta rinuncia ai contenziosi da parte degli interessati.

Art. 4.

Dichiarazione di assistenza prevalente e continuativa

1. Alla domanda l'interessato allega una dichiarazione dalla quale risulti se il soggetto danneggiato beneficia o meno di assistenza da parte di congiunti e, in caso positivo, indica i nominativi di coloro che la prestano, alla data di presentazione della domanda, in maniera prevalente e continuativa. Per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 29 ottobre 2005, n. 229, e la data di presentazione della domanda, vanno indicati i nominativi dei congiunti

che abbiano prestato tale assistenza, precisando per ciascuno di essi il periodo di effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.

2. Nel caso vengano indicati nominativi di congiunti che non si riferiscano al coniuge o a soggetti legati al danneggiato da vincolo di parentela non superiore al quarto grado, occorre allegare specifica documentazione attestante la effettiva assistenza assicurata in maniera prevalente e continuativa.

3. Coloro che hanno già presentato la domanda alla data di entrata in vigore del presente decreto devono integrarla con la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 5.

Quota spettante a congiunti e familiari

1. In caso di dichiarazione positiva di assistenza assicurata da congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano od abbiano prestato assistenza prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano assistenza continuativa in maniera prevalente rispetto ad eventuali altri congiunti conviventi.

2. In caso di dichiarazione negativa di assistenza da parte di congiunti in maniera prevalente e continuativa, l'indennizzo aggiuntivo è interamente corrisposto al soggetto danneggiato, salva la facoltà da parte del soggetto interessato di modificare tale dichiarazione anche in fase successiva.

3. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, l'indennizzo aggiuntivo è corrisposto interamente al danneggiato, salva la facoltà, da parte dello stesso, di dichiarare l'eventuale intervenuta assistenza da parte di altri congiunti, mentre, se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere, il medesimo indennizzo aggiuntivo è corrisposto per intero ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera prevalente continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita del danneggiato.

4. La quota spettante ai congiunti o familiari è ripartita in parti uguali tra loro.

5. Ai fini del presente decreto, in applicazione della legge 29 ottobre 2005, n. 229, con il termine «conviventi» si intendono coloro che dall'anagrafe comunale risultano essere iscritti nello stesso stato famiglia.

Art. 6.

Modalità di corresponsione dei benefici economici

1. Il Ministero della salute procede alla corresponsione, ai soggetti interessati, degli importi corrispondenti ai benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, previo riscontro d'ufficio circa l'effettiva titolarità dell'indennizzo base, dopo aver acquisito la documentazione di cui all'art. 3, comma 1, e previa trasmissione all'Ufficio competente indicato nell'art. 2, comma 1, da parte degli stessi soggetti, dei propri dati anagrafici, fiscali e bancari.

2. In fase di prima applicazione viene attribuita priorità alle domande presentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed alle domande già presentate e perfezionate con l'integrazione della documentazione mancante entro la scadenza medesima.

3. L'ammontare dell'indennizzo aggiuntivo è corrisposto nella misura degli importi indicati nel prospetto allegato al presente decreto, così come determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, dalla Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.

4. L'indennizzo aggiuntivo viene corrisposto mensilmente e posticipatamente ed è interamente rivalutato ogni anno in base al tasso di inflazione programmata.

5. L'ammontare dell'assegno *una tantum* aggiuntivo viene corrisposto sulla base della definizione degli importi da parte della Commissione di cui al decreto del Ministro della salute del 19 gennaio 2006.

6. Le modalità di corresponsione degli importi dovuti, per effetto dei benefici di cui alla legge 29 ottobre 2005, n. 229, sono quelle adottate per la liquidazione dei benefici di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e quelle contenute nella circolare del Ministero della sanità del 3 maggio 1994 («Liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge n. 210 del 1992»).

7. In caso di decesso di un beneficiario delle provvidenze previste dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229, il Ministero della salute provvede alla liquidazione in favore degli eredi dei ratei rimasti insoluti. A tal fine deve essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risultino gli aventi diritto o, qualora esistente, copia del testamento, oltre ai dati anagrafici, fiscali e bancari.

8. In caso di opzione per l'indennizzo aggiuntivo da parte dell'avente diritto ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, lo stesso è corrisposto per tutto il periodo per cui è corrisposto l'indennizzo base alternativo all'assegno *una tantum* previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 6 ottobre 2006

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78

ALLEGATO A - IMPORTI DA CORRISPONDERE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, LEGGE 29 OTTOBRE 2005, N. 229.

	CATEGORIA	IMPORTO ANNUALE EX LEGE 210/92	IMPORTO ANNUALE EX LEGE 229/05	IMPORTO MENSILE EX LEGE 210/92	IMPORTO MENSILE EX LEGE 229/05	IMPORTO GIORNALIERO EX LEGE 210/92	IMPORTO GIORNALIERO EX LEGE 229/05
2005	PRIMA	7.511,13	45.066,78	625,93	3.755,57	20,58	123,47
	SECONDA	7.377,03	44.262,18	614,75	3.688,52	20,21	121,27
	TERZA	7.243,86	43.463,16	603,66	3.621,93	19,85	119,08
	QUARTA	7.110,08	42.660,48	592,51	3.555,04	19,48	116,88
	QUINTA	6.975,97	34.879,85	581,33	2.906,65	19,11	95,56
	SESTA	6.841,87	34.209,35	570,16	2.850,78	18,74	93,72
	SETTIMA	6.708,05	26.832,20	559,00	2.236,02	18,38	73,51
	OTTAVA	6.573,95	26.295,80	547,83	2.191,32	18,01	72,04

Per l'anno 2006 gli importi relativi all'indennizzo ex lege 229/05, tenuto conto del tasso di inflazione programmata pari all' 1,7%, sono così rivalutati:

	CATEGORIA	IMPORTO ANNUALE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO GIORNALIERO
2006	PRIMA	45.832,92	3.819,41	125,57
	SECONDA	45.014,64	3.751,22	123,33
	TERZA	44.202,03	3.683,50	121,10
	QUARTA	43.385,71	3.615,48	118,86
	QUINTA	35.472,81	2.956,07	97,19
	SESTA	34.790,91	2.899,24	95,32
	SETTIMA	27.288,35	2.274,03	74,76
	OTTAVA	26.742,83	2.228,57	73,27

06A10047

DECRETO 27 ottobre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Forum Gold», registrato al n. 12285.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 19 luglio 2004 dall'impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato «Forum Dti» ora ridenominato «Forum Gold»;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Dimetomorf - Ditianon;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 26 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo negli stabilimenti dell'imprese:

STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna);

BASF Aktiengesellshaft - D-67056 Ludwigshafen Germania;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di cinque anni fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'impresa BASF Italia S.p.a. con sede legale in via Marconato, 8 - Cesano Maderno (Milano) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario Nocivo - Pericoloso per l'ambiente denominato FORUM GOLD con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 1-4-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: STI Solfotecnica Italiana S.p.a. - Cotignola (Ravenna), autorizzato con decreto del 19 giugno 1982 e 22 dicembre 1997; nonché importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: BASF Aktiengesellshaft - D-67056 Ludwigshafen Germania.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12285.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

FORUM® GOLD

FUNGICIDA PER LA VITE

GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

DIMETOMORF puro	g	15
DITIANON puro	g	35
Coformulanti q. b. a	g	100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Irritante per gli occhi e per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Proteggersi gli occhi/la faccia. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature. Non disfarsi del prodotto e del suo recipiente se non con le dovute precauzioni.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Officina di produzione:
Sti solfotecnica Italiana SPA – Cotignola (RA)

Officina di confezionamento
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen – Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Reg. del Ministero della Salute N. -------- del --------

Contenuto netto: 1 – 4 – 5 – 10 Kg

Partita n.

® Marchio registrato

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Trattasi d'associazione delle sostanze attive dimetomorf (15.7%) e ditianon (38.89%), le quali separatamente provocano i seguenti sintomi d'intossicazione:

Dimetomorf: ...

Ditianon: irritante oculare e cutaneo, per ingestione può provocare scialorrea, vomito e diarrea.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO E' PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto.

Avvertenza - In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

CARATTERISTICHE TECNICHE

FORUM Dti è un fungicida antiperonosporico, i cui principi attivi dimetomorf e ditianon possiedono meccanismi d'azione diversi, che si completano.

Il prodotto blocca la germinazione delle spore, lo sviluppo del micelio e la sporulazione. Una volta assorbito dalle foglie, esplica attività locosistemica e translaminare.

Formulato in granuli idrodispersibili, FORUM Dti è indicato per il controllo della peronospora della vite (vedi tabella).

MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

- Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti all'anno.

Coltura	Malattia	Dose g/hl	Dose kg/ha	Intervallo tra i trattamenti (giorni)	n° massimo di trattamenti all'anno
Vite	Peronospora (*Plamopara viticola*)	125-150	1,25-1,5	10 - 12	3

- Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 l/ha (per es. basso volume), fare riferimento alle dosi ad ettaro; con volumi superiori a 1.000 l/ha, fare riferimento alle dosi per ettolitro.
- Il prodotto deve essere usato preventivamente, nei periodi critici per lo sviluppo della peronospora della vite.
- Con alte pressioni della malattia, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario usare la dose più alta ed accorciare l'intervallo tra i trattamenti.
- Si consiglia l'impiego di FORUM Dti nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive caratterizzate da un diverso meccanismo d'azione.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto, applicato da solo, non ha mai causato danni alla vite. In caso di miscela con altri prodotti, è comunque buona prassi effettuare saggi preliminari su poche piante, prima di estendere i trattamenti a tutto il vigneto da trattare.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Attenzione: durante la fase di miscelazione e carico del prodotto utilizzare occhiali protettivi;
Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare;
Riempire il serbatoio con acqua fino a metà;
Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria;
Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione;
Dopo l'applicazione pulire l'attrezzatura con acqua.

Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento;
Per lavorazioni agricole tra le 24 e 48 ore dal trattamento, indossare indumenti protettivi atti ad evitare il contatto con la pelle;
Impedire l'accesso degli animali domestici alle aree trattate prima che sia trascorso il tempo di carenza.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta su vite.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Atti def.

06A10049

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 27 settembre 2006.

Criteri e modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali» di seguito indicato come «Ministero»;

Visto l'art. 12, comma 2, del Codice ove si dispone che per le cose mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, il Ministero stabilisce gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire uniformità di valutazione nel verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;

Considerato che per poter procedere alla verifica dell'interesse culturale prevista dall'art. 12, commi 1 e 2, del Codice, si rende necessario fissare i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica da parte degli soggetti ivi richiamati;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1 del Codice che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni; tale verifica è effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.

Art. 2.

1. Le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono, tramite appositi accordi con i soggetti indicati al comma 1, le modalità di utilizzo del modello informatico disponibile sul sito web del Ministero, il cui tracciato è indicato nell'allegato A del presente provvedimento, nonché i tempi di trasmissione delle richieste e la loro consistenza. Copia degli accordi viene trasmessa alla Direzione generale e alle Soprintendenze competenti.

Art. 3.

1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi dati descrittivi, secondo le modalità stabilite nel presente decreto.

Art. 4.

1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose, secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla richiesta di verifica, alla Direzione regionale competente per territorio in duplice copia, secondo le modalità che prevedono l'avviso di ricevimento.

2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da parte della Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in duplice copia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2006

Il direttore generale: DE SANTIS

ALLEGATO A

al decreto dirigenziale ministeriale del 27 settembre 2006 concernente "*I criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico*".

A1. Norme per la compilazione e l'invio dei dati.

Al fine di attivare le procedure per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio mobile storico artistico, archeologico ed etnoantropologico, i soggetti di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004 recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (da qui in avanti denominati "enti"), trasmettono gli elenchi e le schede descrittive utilizzando il modello informatico disponibile sul sito web del Ministero per i beni e le attività culturali (da qui in avanti denominato Ministero per i beni e le attività culturali).
Indirizzo del sito: www.beniculturali.it .

Accesso al sistema

Gli enti che intendono trasmettere gli elenchi da sottoporre a verifica:
accedono al sito del MiBAC - sezione «Verifica dell'interesse culturale dei beni mobili.», oppure si collegano al sito www.benitutelati.it ;
inviano i dati per la richiesta di autorizzazione all'accesso al sistema informativo, seguendo le procedure on-line nella sezione dedicata alla registrazione degli utenti;
concordano con le direzioni regionali i tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi da sottoporre a verifica;
ricevono l'autorizzazione all'accesso e la comunicazione della User-ID e della Password;
si collegano on-line al sistema inserendo la propria User-ID e la propria Password nell'area di accesso per gli utenti autorizzati.

Immissione dei dati

Gli enti autorizzati alla trasmissione on-line dei dati relativi agli elenchi:
compilano i campi illustrati nel successivo paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive».
In ogni momento della fase di immissione è possibile salvare i dati; i dati salvati possono essere richiamati e modificati. È possibile stampare i dati in via provvisoria per le verifiche del caso; una volta completata l'immissione delle informazioni richieste per tutte le cose mobili, e verificata la correttezza delle stesse[1], com-

[1] Nell'ipotesi che i dati inviati dai soggetti proprietari siano errati o tali da non consentire l'identificazione della cosa ai fini della valutazione dell'interesse culturale, la Soprintendenza deve darne immediata comunicazione alla Direzione Regionale e al soggetto proprietario. Se la Direzione Regionale ritiene che la carenza dei dati sia tale da non permettere la valutazione della cosa mobile provvede a sospendere il procedimento, richiedendo le necessarie integrazioni e precisando che il termine del procedimento inizierà dalla data di ricezione di quanto richiesto.

A tal fine è stato introdotto nel sistema informativo un apposito campo per riportare i dati relativi ad eventuali sospensioni (scheda bene - menu "sospensione dei termini"). La compilazione di tale campo, da utilizzare come memoria, non modifica automaticamente i campi relativi alla "Data Scadenza Provvedimento" e "Data Scadenza Ultima" che verranno aggiornati dall'amministratore del sistema una volta effettuate le correzioni richieste.

Poiché i dati una volta inviati sono immodificabili, possono essere corretti solo dall'amministratore del sistema. Pertanto, sia la Direzione Regionale che i soggetti proprietari dovranno segnalare eventuali errori o incompletezze utilizzando l'apposito link "contatta l'amministratore del sistema", che provvederà a definire la procedura più idonea.

pongono l'elenco delle cose da sottoporre a verifica (nel rispetto degli accordi stipulati con le direzioni regionali), stampano le schede definitive delle cose e inviano i dati in modalità elettronica.
I dati inviati in modo definitivo non sono più modificabili dagli utenti. Il sistema non permetterà l'invio dei dati qualora non siano stati compilati tutti i campi obbligatori (vedi paragrafo A2 «Struttura degli elenchi e delle schede descrittive»).

Richiesta della verifica dell'interesse

Il solo invio informatico, anche se corredato da firma digitale, non costituisce avvio del procedimento di verifica. Pertanto gli enti, una volta inviati via web i dati in forma definitiva:
inviano le stampe degli elenchi e delle schede descrittive alla direzione regionale, in duplice copia, utilizzando il modulo per la richiesta disponibile on-line. L'invio dovrà essere effettuato secondo modalità che prevedano l'avviso di ricevimento (messo comunale, servizio postale, corriere svolto da società accreditate, terze rispetto all'ente richiedente). Il ricevimento della richiesta, corredata dalle stampe degli elenchi e delle schede descrittive, costituisce l'avvio del procedimento. Non saranno prese in considerazione richieste corredate da elenchi che non provengano dalla stampa effettuata dal sistema web.

Verifica dell'interesse

Le direzioni regionali: verificano l'interesse culturale delle cose, sulla base delle istruttorie formulate dalle Soprintendenze;
inseriscono i dati relativi alla valutazione dell'interesse culturale nel database centrale;
emanano i provvedimenti d'interesse, dandone comunicazione agli enti richiedenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice.

Accesso alla banca dati

Al termine del procedimento di verifica, i soggetti richiedenti possono accedere alla banca dati delle cose di loro pertinenza in modalità di sola lettura, utilizzando la User-ID e la password già in loro possesso.

A.2. Struttura degli elenchi e delle schede descrittive

LEGENDA

I campi identificati dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, sono obbligatori;

❑ *(da lista)* scegliere una delle opzioni;

_______ *(campo di testo)* inserire un testo.

DATI IDENTIFICATIVI DEGLI ENTI

1. **Qualificazione giuridica dell'ente proprietario**:
   - ❑ Stato
   - ❑ regione
   - ❑ provincia
   - ❑ comune
   - ❑ città metropolitane
   - ❑ altro ente pubblico territoriale
   - ❑ ente o istituto pubblico
   - ❑ persona giuridica privata senza fine di lucro

2. **Riferimenti dell'Ente proprietario**:
denominazione dell'Ente ____________
personalità giuridica ____________
codice fiscale o partita IVA dell'Ente ____________
indirizzo dell'Ente ____________
regione ____________
provincia ____________
comune ____________
C.A.P. ____________
e-mail ____________
legale rappresentante ____________
cognome ____________
nome ____________
carica ____________
codice fiscale ____________
responsabile del procedimento ____________
cognome ____________
nome ____________

ELENCHI

3. **Regione**:
(da lista)

Nota esplicativa
È disponibile sul database la lista delle regioni. Questo campo è previsto per indicare il luogo in cui la cosa è collocata.

4. **Provincia**:
(da lista)

Nota esplicativa
È disponibile sul database la lista delle province. Questo campo è previsto per indicare il luogo in cui la cosa è collocata.

5. **Comune**:
(da lista)

Nota esplicativa
È disponibile sul database la lista delle comuni. Questo campo è previsto per indicare il luogo in cui la cosa è collocata.

6. **Localizzazione**
località ________________
denominazione stradale ________________
toponimo di località ________________
numero civico ________________
km ________________

7. **Natura della cosa**

- ❑ mobile

SCHEDE DESCRITTIVE

8. **Tipologia della cosa**:

- ❑ dipinto
- ❑ dipinto murale staccato
- ❑ mosaico staccato
- ❑ graffito staccato
- ❑ incisione / stampa
- ❑ matrice incisoria
- ❑ disegno
- ❑ scultura
- ❑ rilievo
- ❑ lapide erratica
- ❑ iscrizione erratica
- ❑ stemma erratico
- ❑ tabernacolo erratico
- ❑ arazzo
- ❑ oreficeria
- ❑ altare erratico
- ❑ arredo d'altare
- ❑ arredo
- ❑ arma
- ❑ armatura
- ❑ cosa etnoantropologica
- ❑ paramento liturgico
- ❑ strumento musicale
- ❑ ancora
- ❑ anfora
- ❑ cammeo
- ❑ carro
- ❑ cippo
- ❑ conchiglia
- ❑ cono, punzone, sigillo
- ❑ corredo funerario
- ❑ elemento architettonico ornamentale erratico
- ❑ epigrafe
- ❑ frammento architettonico
- ❑ fossile
- ❑ gemma
- ❑ *instrumentum domesticum*
- ❑ intonaco
- ❑ laterizio
- ❑ lucerna
- ❑ maschera
- ❑ medaglia
- ❑ mummia
- ❑ pavimento
- ❑ placchetta metallica
- ❑ sarcofago
- ❑ scafo ligneo
- ❑ selce
- ❑ soffitto erratico
- ❑ stele
- ❑ tessuto
- ❑ trofeo
- ❑ strumenti musicali
- ❑ altro …

Nota esplicativa
La prossima opzione è prevista nel caso in cui la cosa risulti appartenere a una collezione di oggetti o a una serie omogenea; in caso di serie sarà opportuno indicare il numero dei pezzi in serie.

- ❑ in collezione
- ❑ in serie n. ……dei pezzi

9. **Denominazione della cosa** _____________

Nota esplicativa
Rappresenta il nome proprio o la denominazione corrente utilizzata per identificare la cosa

10. **Cronologia**

anno ____________

oppure

frazione di secolo:
- ❑ fine
- ❑ inizio
- ❑ metà
- ❑ prima metà
- ❑ seconda metà

secolo/periodo ____________

Nota esplicativa Il secolo deve essere espresso in numeri romani. Nel caso di reperto archeologico, il secolo o il periodo richiedono la specifica a.C. o d.C. La compilazione di una delle tre sezioni esclude la compilazione delle altre.

11. **Ambito culturale** ____________

Nota esplicativa Indicare l'area geografica di esecuzione, la scuola o la bottega.

12. **Breve relazione storico-artistica** ____________

13. **Descrizione della cosa** ____________
    misure (base x altezza x profondità) ____________
    materia e tecnica ____________

14. **Acquisizione**
    anno ____________
    provenienza ____________

15. **Bibliografia** ____________

16. **Esposizioni** ____________

17. **Precedenti valutazioni di interesse culturale**
    - ❑ Nessuna valutazione
    - ❑ Valutazione positiva art. 4, legge n. 1089/1939
      art. 5, decreto legislativo n. 490/1999
    - ❑ Valutazione negativa art. 4, legge n. 1089/1939
      art. 5, decreto legislativo n. 490/1999

18. **Documentazione fotografica**
    Allegare per ogni cosa almeno n. 1 fotografia digitale, in formato JPG, GIF o PDF della dimensione di circa 800x600 pixel.
    Ogni foto deve essere corredata da una didascalia (campo di testo).

19. **Altra documentazione**
Eventuale altra documentazione allegata (grafici, rilievi, radiografie, riflettografie, immagini, relazioni, atti amministrativi), in formato raster o vettoriale, fino a un massimo di 10 allegati.

Formati supportati: DOC, PDF, RTF, JPG, TIF, BMP, DWG, DWF, DXF, XLS.

Gli allegati debbono essere corredati da una didascalia (*campo di testo*) che ne specifica la natura.

Nota esplicativa
L'inserimento della documentazione avverrà mediante up-load dei file.

20. **Precedenti schedature effettuate**
Tipo di schedatura ____________
Soggetto esecutore ____________
Anno della schedatura ____________

Nota esplicativa
Vanno indicate le eventuali schedature effettuate in precedenza a qualunque titolo, da soggetti anche diversi dall'ente proponente.

21. **Vincoli di pertinenza del bene immobile**
- ❑ SI
- ❑ NO

06A10046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 16 agosto 2006.

Determinazione della nuova misura mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza 1° luglio 2006.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che dispone, fra l'altro, la rivalutazione dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, con cadenza annuale;

Vista la delibera n. 251 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'INAIL in data 15 giugno 2006, che ha proposto il nuovo importo dell'assegno di cui si tratta con decorrenza 1° luglio 2006 sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo intervenuta fra il 2004 e il 2005, registrata dall'ISTAT e risultata pari a 1,7 per cento;

Considerato che la delibera suddetta ha tenuto conto, come per lo scorso anno, delle indicazioni contenute nella circolare n. 66 del 10 luglio 2001, emanata dalla Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione, per quanto riguarda la sussistenza dell'assegno di cui si tratta, le modalità di erogazione dello stesso nonché i soggetti beneficiari, anche in presenza dell'evoluzione normativa concernente l'incollocabilità;

Ritenuto di determinare il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2005;

Decreta:

Con decorrenza 1° luglio 2006, l'importo mensile dell'assegno di cui in premessa è determinato nella misura di euro 218,29.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 agosto 2006

Il Ministro: DAMIANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 63

06A10025

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Culatello di Zibello».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Culatello di Zibello;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 9 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio del Culatello di Zibello, con nota dell'11 marzo 2002 ha comunicato di confermare l'Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Culatello di Zibello anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Culatello di Zibello registrata con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 2 aprile 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 1° luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005, 21 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10008

DECRETO 26 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto l'art. 10 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena»;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta con decreto 19 aprile 2002 è stata prorogata fino al 9 novembre 2006;

Considerato che il Consorzio del Prosciutto di Modena, con nota del 9 novembre 2004 ha comunicato di confermare l'Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa al fine di consentire all'organismo di controllo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 19 aprile 2002, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta, con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c, con decreto 19 aprile 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Prosciutto di Modena registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 25 marzo 2005, 30 giugno 2005, 20 ottobre 2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 19 aprile 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10009

DECRETO 26 ottobre 2006.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorità pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Terra di Bari riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con il quale l'Autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 - Bari, è stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari;

Visti il decreto 12 luglio 2006 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con decreto 28 luglio 2003 è stata prorogata fino al 24 novembre 2006;

Considerato che la regione Puglia con nota del 7 aprile 2006 ha comunicato di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari quale autorità pubblica designata al controllo e alla certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Terra di Bari anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari la predisposizione del piano di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'autorità pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 - Bari, con decreto 28 luglio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari, registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2003.

Roma, 26 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10010

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Roma '90», in Roma.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2004 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa di produzione e lavoro Roma '90», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Olivieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 9 maggio 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, nato a Roma il 21 dicembre 1969, ivi domiciliato in via di Villa Pepoli, n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Massimo Olivieri, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09767

DECRETO 9 ottobre 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Nuova Accademia Britannica - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2006 con il quale la società cooperativa «Nuova Accademia Britannica - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Jacopo Andrea Palombini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 18 agosto 2006 con la quale il nominato commissario ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, nato a Roma il 21 dicembre 1969, ivi domiciliato in via di Villa Pepoli, n. 4, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Jacopo Andrea Palombini, rinunciatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09768

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «La Salvezza - Società cooperativa sociale a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Catanzaro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza del Tribunale di Catanzaro in data 1º marzo 2006 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Salvezza - Società cooperativa sociale a r.l. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Catanzaro (codice fiscale n. 02306820792), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Gerardo Ciconte, nato a San Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956 ed ivi residente in via Gramsci n. 14, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09963

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Centro Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la relazione del liquidatore in data 16 agosto 2005 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile, e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Centro Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata - soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Bari (codice fiscale n. 04781680725), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, con studio in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09964

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Click - Arredi & Divani soc. coop. a r.l., in sigla Click s.c.r.l. - Soc. coop. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 20 aprile 2005 e del successivo accertamento in data 4 agosto 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Click - Arredi & Divani soc. coop. a r.l., in sigla Click s.c.r.l. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari (codice fiscale n. 05922920722), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, con studio in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09965

DECRETO 9 ottobre 2006.

Annullamento del decreto 3 febbraio 2006, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società commercializzazione carni - Soc. coop. a r.l.», più brevemente «So.Co.Carni Umbra», in liquidazione, in Perugia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale n. 54/2006 in data 3 febbraio 2006 con il quale la Società commercializzazione carni - Soc. coop. a r.l., più brevemente So.Co.Carni Umbra, in liquidazione, con sede in Perugia è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Tiziana Polverari ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 131/2005 in data 2 dicembre 2005, con la quale il tribunale di Perugia ha dichiarato il fallimento della nominata società;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto di annullare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 54/2006 in data 3 febbraio 2006, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10019

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Il Roseto - Società cooperativa a r.l.», in Firenze.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 9 gennaio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Il Roseto - Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale n. 04780640480) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Versace, nato a Roma il 24 febbraio 1970, con studio in Bologna, via Arienti n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10020

DECRETO 9 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «European Gi.Esse - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Genova.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 24 febbraio 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

La cooperativa «European Gi.Esse - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale 01844170066) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Marco Pulcini, nato a Genova l'8 marzo 1957, domiciliato in Genova, via del Campo n. 15/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10021

DECRETO 16 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «New Family società cooperativa a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «New Family società cooperativa a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), costituita in data 28 settembre 2000 con atto a rogito del notaio dott. Fabrizio Pavoni, REA n. 325399, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Stefano Francesco, nato a Palermo l'8 agosto 1958, residente a Limbiate (Milano), via Fleming n. 6/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09966

DECRETO 16 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «La Maison s.c.r.l.», in Medolago, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Maison s.c.r.l.», con sede in Medolago (Bergamo), costituita in data 5 giugno 1996 con atto a rogito del notaio dott. Raffaelli Antonia di Bergamo, REA n. 292240, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Stefano Francesco, nato a Palermo l'8 agosto 1958, residente a Limbiate (Milano), via Fleming n. 6/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09967

DECRETO 16 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Milano, costituita in data 21 luglio 2000, REA n. 1625513, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Colella, nato a Lecce il 24 maggio 1961, residente a Lecco, via Palestro n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09968

DECRETO 16 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Unica - Cooperativa sociale», in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio, art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unica - Cooperativa sociale», con sede in Milano, costituita in data 19 gennaio 1988, REA n. 1513552, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Roberto Colella, nato a Lecce il 24 maggio 1961, residente a Lecco, via Palestro n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09969

DECRETO 16 ottobre 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Work Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Triuggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale Direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Work Italia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Triuggio (Milano), costituita in data 1° marzo 2001, con atto a rogito del notaio dott. Guido Malusa di Carate Brianza (Milano), REA n. 1646676, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. De Stefano Francesco, nato a Palermo l'8 agosto 1958, residente a Limbiate (Milano), via Fleming n. 6/b, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A09970

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Milano, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003, con il quale l'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Roma da via Livorno, 50 a via al Quarto Miglio, 117 presso l'Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale - (A.R.P.C.I.)», abilitato con decreto in data 17 marzo 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Livorno, 50 a via al Quarto Miglio, 117 presso l'Istituto delle Terziarie Francescane Alcantarine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09865

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'Istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica fenomenologica», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Padova, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 giugno 2003, con il quale l'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica fenomenologica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede principale di Padova da via San Martino e Solferino, 18 a via Magarotto, 16;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 26 luglio 2006, trasmessa con nota prot. n. 516 del 28 luglio 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola di psicoterapia psicoanalitica fenomenologica», abilitato con decreto in data 16 giugno 2003 ad istituire e ad attivare nella sede principale di Padova un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via San Martino e Solferino, 18 a via Magarotto, 16.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09866

DECRETO 30 ottobre 2006.

Autorizzazione, all'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica da Tolentino a Macerata, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli stan-

dard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 27 dicembre 2002, con il quale l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S. » è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Tolentino un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 4 del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede periferica da Tolentino (Macerata), via A. Lucentini, 14 a Macerata, via Santa Lucia presso l'Ospedale Generale - Palazzina della Scuola per infermieri professionali;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 12 aprile 2006, trasmessa con nota prot. n. 293 del 18 aprile 2006;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 ottobre 2006;

Decreta:

Art. 1.

L'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» abilitato con decreto in data 27 dicembre 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Tolentino (Macerata), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da Tolentino (Macerata), via A. Lucentini, 14, a Macerata, via Santa Lucia presso l'Ospedale Generale - Palazzina della Scuola per infermieri professionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2006

Il direttore generale: MASIA

06A09867

DECRETO 30 ottobre 2006.

Soggetti beneficiari di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto 8 agosto 2000, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14 del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto direttoriale n. 2965/Ric. del 29 novembre 2005 di ripartizione delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2005, che, nell'assegnare a favore degli interventi previsti dal citato art. 14, decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, la somma di € 41.666.552,00, prevede altresì il mantenimento delle economie verificatesi sugli stanziamenti assegnati nell'anno precedente;

Visto il decreto dirigenziale n. 2993/Ric. del 30 novembre 2005, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Verificata la documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Visto il decreto direttoriale n. 718/Ric. del 14 aprile 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2006, concernente un primo elenco di soggetti beneficiari alle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Vista la documentazione integrativa acquisita, per specifiche richieste di agevolazione, da parte dell'Ufficio competente;

Viste le ulteriori risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro e completata nella seduta del 25 ottobre 2006;

Ritenuta l'opportunità di procedere, per l'anno 2005, alla formazione di un secondo elenco, comprendente i soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il secondo elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2005, formato secondo le modalità indicate nello stesso art. 14, comma 2, e allegato al presente decreto di cui forma parte integrante.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a € 6.648.348,26 di cui € 20.000,01 nella forma del contributo nella spesa e € 6.628.348,25 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dello stesso è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione di aggiornato certificato camerale completo di vigenza nonché, ove necessario, della certificazione antimafia.

Roma, 30 ottobre 2006

Il dirigente: COBIS

ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art.14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE DM	RAGIONE SOCIALE	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.123 19419	CENTRO DIAGNOSTICO PLINIO SRL	Contratto 1	01254531211 ERCOLANO NA		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.202 20862	ASIU S.P.A.	Contratto 1	01261000499 PIOMBINO LI		**55.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.295 19779	CONSORZIO AQUARNO S.P.A.	Contratto 2	00857500508 SANTA CROCE SULL'ARNO PI		**205.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.311 18456	D.H.E. S.R.L.	Contratto 1	03103850263 FOLLINA TV		**206.250,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.483 18746	SISTEMIA INFORMATICA S.R.L.	Contratto 1	04775801212 ROMA RM		**199.250,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.498 21085	MODIT	Contratto 1	01037010327 RONCHI DEI LEGIONARI GO		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.530 22298	CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C SPA	Contratto 1	00170720270 FOSSALTA DI PIAVE VE		**199.300,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.795 21795	S.T.A.B. MECCANICA SRL	Contratto 1	00676461205 CALDERARA DI RENO BO		**206.550,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.00.983 22082	TECNOIMPIANTI WATER TREATMENT	Contratto 1	13325170150 POZZUOLO MARTESANA MI		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.014 19880	PRINTER S.R.L.	Contratto 1	00627120553 TERNI TR		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.108 20863	POLITRASF	Contratto 1	02435660614 PIGNATARO MAGGIORE CE		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.139 21415	ISTITUTO DI DIAGNOSTICA CHIMICA CLINICA P. E. FUMO S.R.L.	Contratto 1	03493390631 NAPOLI NA		**100.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.436 21526	SYNTHEXIS SRL	Contratto 1	02612870549 PERUGIA PG		**206.582,75**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.514 21433	OXET SRL	Contratto 1	01742980681 CEPAGATTI PE		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.01.764 18596	NORMAN RESEARCH SRL	Assunzione 1	03775280658 SALERNO SA	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.170 18745	ROMANA AMBIENTE	Assunzione 1	04994261008 ROMA RM	**5.164,57**	**20.658,27**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.389 18883	CONFARTIGIANTERNI SERVIZI S.R.L.	Contratto 1	00787780550 TERNI TR		**200.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.405 19662	U. JET	Contratto 1	01388750547 BASTIA UMBRA PG		**206.500,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.577 19955	PISANO DI G & V. PISANO & C SRL	Contratto 1	00435150651 SALERNO SA		**150.000,00**
PMI Depressa	05/05/2005 10.00.02.905 19810	DONADIO ANTONIO	Contratto 1	01319120760 EPISCOPIA PZ		**175.500,00**

PMI Depressa	05/05/2005 19412	10.00.02.921	MONETTI S.P.A.	Contratto 1	00936300045 RACCONIGI CN		198.750,00
PMI Depressa	05/05/2005 18134	10.00.02.983	APICOLTURA RIGONI S.R.L.	Contratto 1	00497890244 ASIAGO VI		205.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 18346	10.00.03.124	COMAR SRL	Contratto 1	00272780289 LOZZO ATESTINO PD		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 18117	10.00.03.139	GRUPPO INFOTEL S.R.L.	Contratto 1	03965190659 BATTIPAGLIA SA		192.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 19231	10.00.03.374	ROSATI FRATELLI SRL	Contratto 1	00465940013 LEINI TO		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 20490	10.00.03.467	PUBLIC IMAGE SAS	Contratto 1	02981430651 NOCERA INFERIORE SA		100.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 21242	10.00.03.546	WINGS S.R.L.	Assunzione 1	05402690829 PALERMO PA	5.164,57	20.658,27
PMI Depressa	05/05/2005 21589	10.00.03.546	S.T.A.B.	Contratto 1	00577751209 CALDERARA DI RENO BO		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 20152	10.00.03.733	CEMI AUTOMAZIONI S.R.L.	Contratto 1	02277640542 CITTA' DI CASTELLO PG		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 21129	10.00.03.796	INGENIA S.R.L.	Contratto 1	04802810483 FUCECCHIO FI		40.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 21171	10.00.03.889	CO.IMP. SRL	Contratto 1	03672451212 SAN GIORGIO A CREMANO NA		150.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 21475	10.00.03.936	SAGETER ENERGIA	Contratto 1	02130930171 ROVATO BS		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 22175	10.00.03.968	ACTA SISTEMI SRL	Assunzione 1	08369611002 ROMA RM	4.506,30	18.025,18
PMI Depressa	05/05/2005 22032	10.00.04.014	CDM S.N.C. DI DELL`ANTONIA ALFREDO & CO.	Contratto 1	01136280219 BOLZANO * BOZEN BZ		206.582,75
PMI Depressa	05/05/2005 18420	10.00.04.077	SOFTMATIC S.R.L.	Contratto 1	03755490269 NERVESA DELLA BATTAGLIA TV		206.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 22604	10.00.04.124	TISSUELAB S.P.A.	Contratto 1	04478671219 BARGA LU		125.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 19234	10.00.04.311	IAM S.P.A. (STABILIMENTO)	Contratto 1	01379950809 REGGIO DI CALABRIA RC		150.000,00
PMI Depressa	05/05/2005 20563	10.00.04.436	CAVA PIETRISCO DI MINOTTI SANTINO & GAUDIOSO S.N.C.	Contratto 1	01462590603 FROSINONE FR		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 18111	10.00.04.733	DAL MASCHIO	Contratto 1	01748700273 SALZANO VE		206.582,76
PMI Depressa	05/05/2005 22493	10.00.04.843	EURO PETROLI S.R.L.	Contratto 1	02804460653 BATTIPAGLIA SA		206.500,00
PMI Depressa	05/05/2005 22706	10.00.04.858	INCACONSULT & PARTNERS	Contratto 2	01993020690 SAN GIOVANNI TEATINO CH		100.000,00
					Totali (€)	20.000,01	6.628.348,25

06A10042

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 ottobre 2006.

Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari, effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari.

Sono approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica da parte degli intermediari aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line» riportate nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni

Con provvedimento del 16 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2006, sono stati stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello F24 - ICI da parte degli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel ed aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line», utilizzando strumenti informatici disponibili sul mercato che abbiano delle specifiche conformi agli standard necessari per colloquiare con l'Agenzia.

L'art. 37, comma 49 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha stabilito che dal 1º ottobre 2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, dei contributi e dei premi di cui all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle entrate spettanti agli enti e alle casse previdenziali di cui all'art. 28, comma 1 dello stesso predetto decreto.

Pertanto in considerazione dell'incremento del numero di deleghe che transiteranno tramite il canale degli intermediari abilitati ad Entratel, si è ritenuto opportuno aggiornare le specifiche tecniche di trasmissione ampliando il numero di deleghe inviabili con un unico flusso telematico cumulativo, passando dalle attuali 99 deleghe alle possibili 999 deleghe inviabili con un unico flusso cumulativo.

Le presenti specifiche tecniche sono state integrate, inoltre, tenendo conto della possibilità di invio telematico anche del Modello F24 Accise.

A tal fine, con il presente provvedimento vengono stabiliti il contenuto e le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando il modello F24 - ICI ed il modello F24 Accise da parte degli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel ed aderenti alla Convenzione «F24 Cumulativo on line».

Riferimenti normativi

a) Ordinamento delle Agenzie:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1);

b) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

statuto dell'Agenzia delle entrate;

c) disposizioni in materia di versamenti unitari:

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni;

decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998 e successive modifiche ed integrazioni;

convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione (Convenzione F24 Cumulativo on line);

decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Roma, 10 ottobre 2006

Il direttore: FERRARA

ALLEGATO 1

Specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei Modelli F24 da parte degli intermediari

1. AVVERTENZE GENERALI

Gli intermediari abilitati ai servizi telematici Entratel che compilano il modello F24 tramite il software predisposto dall'Agenzia delle Entrate ovvero con strumenti informatici diversi, dopo l'adesione all'apposita convenzione, possono trasmettere i dati dei versamenti ed effettuare il relativo pagamento all'Agenzia stessa per via telematica.

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati da trasmettere sono riportati nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che la non rispondenza dei dati alle regole descritte nelle specifiche tecniche **non consente l'invio del flusso.**

La verifica della correttezza formale dei dati dovrà essere effettuata, prima di procedere alla trasmissione del file contenente i modelli F24 per i pagamenti, utilizzando l'apposito software distribuito dall'Agenzia delle Entrate disponibile all'interno dell'applicazione ENTRATEL

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento dei record all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura dei versamenti Mod. F24 sono:

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico;
- record di tipo "M": è il record che contiene tutti i dati anagrafici e di residenza del contribuente presenti sul modello di versamento F24, nonché le informazioni necessarie ad effettuare il relativo addebito sul Conto Corrente **Bancario o Postale (a condizione che il conto corrente indicato dal contribuente sia aperto presso un soggetto convenzionato con l'Agenzia delle Entrate al servizio I24)** del versante indicato;
- record di tipo "V": è il record che contiene tutti i dati contabili presenti sul modello di versamento F24;
- record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo record della fornitura;
- da **1** a **999** sequenze dei due diversi tipi record per ciascun versamento, ogni sequenza raggruppa informazioni omogenee per tipologia di modello (modello F24-ICI o modello F24-ACCISE):
  - 1 record di tipo "M" contenente i dati anagrafici e di residenza del contribuente nonché le informazioni necessarie ad effettuare il relativo addebito sul Conto Corrente **Bancario o Postale**;
  - almeno 1 record di tipo "V" contenente i dati contabili presenti sul modello F24; in caso di più modelli, **gli stessi** devono essere della stessa tipologia (modello F24-ICI o modello F24-ACCISE);
- presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo record della fornitura.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo "A", "M", "V" e "Z" contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi dei record di tipo "A", "M", "V", "Z", possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente.

L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi) salvo formalismi specifici appositamente richiesti.

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Gli importi devono essere espressi in centesimo di euro.

2.5 Il trattamento del Codice Fiscale

I Codici Fiscali di Persone Fisiche o Società riportati nel modello F24 devono essere formalmente corretti e correttamente strutturati secondo quanto definito negli articoli 7 e 9 del Decreto Ministeriale del 23 Dicembre 1976 (G.U. n. 345 del 29 Dicembre 1976).

2.6 Il trattamento della matricola INPS e posizione assicurativa INAIL e INPDAI

Relativamente ai formalismi delle matricole INPS, delle posizioni assicurative INAIL e delle posizioni assicurative INPDAI bisogna fare riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.

2.7 Avvertenze particolari

I versamenti tramite intermediario possono essere trasmessi soltanto tramite il collegamento Entratel.

Di regola il versamento è effettuato con addebito sul conto corrente del contribuente e pertanto il codice fiscale del titolare del conto di addebito deve coincidere con il codice fiscale del contribuente.

Casi particolari:

- **Pagamento per conto di un contribuente persona fisica con addebito sul conto dell'erede o del tutore**

  Il versamento può essere effettuato da un soggetto diverso dal contribuente solo nei casi in cui il soggetto è tutore o erede del contribuente. In tali casi devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione **"dati di chi effettua il pagamento per altri",** presenti sul tipo record "M". Il **codice fiscale contribuente** indica sempre il soggetto contribuente e può essere diverso dal **codice fiscale del titolare del conto** di addebito.

- **Soggetto firmatario che effettua il versamento (persone non fisiche)**

  Il versamento è sempre effettuato da un soggetto diverso dal contribuente in qualità di rappresentante legale con addebito sul conto corrente del contribuente diverso da persona fisica. Pertanto devono essere obbligatoriamente impostati tutti i campi presenti nella sezione **"dati di chi presenta il versamento per altri",** previsti sul tipo record "M ". Il **codice fiscale contribuente** deve coincidere con il **codice fiscale del titolare del conto** di addebito (in caso di conto cointestato uno degli intestatari con poteri di firma disgiunta).

Scadenza del versamento

L'Agenzia delle Entrate effettua l'addebito del conto corrente indicato relativamente alla data indicata sul record "V":

a) alla data di scadenza, per i versamenti pervenuti entro tale data;

b) alla data di ricezione per i versamenti pervenuti successivamente.

Si precisa che, in caso di forniture contenenti un record M seguito da più record "V" attribuiti allo stesso contribuente, la data di versamento indicata deve essere omogenea su tutti i record "V".

Tabelle di decodifica

Per tutte le tabelle referenziate nelle specifiche tecniche di fornitura si rimanda al sito Internet del Ministero delle Finanze (www.agenziaentrate.it).

Di seguito viene descritto il contenuto informativo dei record inseriti nella fornitura dei dati da inviare all'Agenzia delle Entrate.

RECORD DI TIPO "A": Record di testa					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURA		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "A"
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi
3	Codice fornitura	16	5	AN	Vale "F24A0"
4	Tipo fornitore	21	2	AN	Può assumere i seguenti valori: 04 - Persona fisica 14 - Persona non fisica
5	Codice fiscale del fornitore**	23	16	AN	Obbligatorio e formalmente corretto
Dati riservati al fornitore persona fisica (da impostare sempre e solo se tipo fornitore = "04")					
6	Cognome	39	24	AN	Obbligatorio
7	Nome	63	20	AN	Obbligatorio
8	Sesso	83	1	AN	Può assumere i valori 'F' o 'M'
9	Data di nascita	84	8	NU	Nel formato GGMMAAAA.
10	Comune o stato estero di nascita	92	40	AN	Obbligatorio
11	Sigla della provincia di nascita	132	2	AN	Deve essere un sigla di provincia italiana, con estensione alle provincie soppresse o EE in caso di stato estero
12	Comune del domicilio fiscale	134	40	AN	Obbligatorio
13	Sigla della provincia del domicilio fiscale	174	2	AN	Deve essere la sigla di una provincia italiana
14	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale	176	35	AN	Obbligatorio
15	C.a.p. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale	211	5	NU	Deve esser maggiore di zero
Dati riservati al fornitore persona non fisica (da impostare sempre e solo se tipo fornitore = "14")					
16	Denominazione	216	60	AN	Obbligatoria
17	Comune della sede legale	276	40	AN	Non obbligatorio
18	Sigla della provincia della sede legale	316	2	AN	Non obbligatorio, se indicato deve essere la sigla di una provincia italiana
19	Indirizzo (frazione, via e numero civico) della sede legale	318	35	AN	Non obbligatorio
20	C.a.p. della sede legale	353	5	NU	Non obbligatorio
21	Comune del domicilio fiscale	358	40	AN	Obbligatorio
22	Sigla della provincia del domicilio fiscale	398	2	AN	Deve essere la sigla di una provincia italiana
23	Indirizzo (frazione, via e numero civico) del domicilio fiscale	400	35	AN	Obbligatorio
24	C.a.p. del domicilio fiscale	435	5	NU	Deve esser maggiore di zero
Altre informazioni modelli F24					
25	Flag origine	440	1	AN	Vale sempre 'E' (Flusso da Intermediari - pacchetti esterni)
26	Spazio riservato al Servizio Telematico	441	14	AN	Impostare a spazi
27	Telefono intermediario	455	12	AN	Facoltativo, se ne consiglia l'indicazione per la ricezione di eventuali comunicazioni urgenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria
28	E-mail intermediario	467	55	AN	Facoltativo, se ne consiglia l'indicazione, qualora possibile, per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria
Dati dell'invio modelli F24					
29	Progressivo dell'invio telematico	522	3	NU	Vale sempre 1
30	Numero totale degli invii telematici	525	3	NU	Deve essere maggiore di zero e non superiore a 999, congruentemente al numero dei record M presenti nel Flusso
Spazio a disposizione dell'utente					
31	Campo utente	528	100	AN	Facoltativo, può contenere informazioni registrate dall'utente
Spazio non utilizzato					
32	Spazio riservato al Servizio Telematico	628	1270	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo					
33	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
34	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "M": Dati anagrafici F24					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "M"
2	Codice fiscale contribuente**	2	16	AN	Obbligatorio e formalmente corretto
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Progressivo invio all'interno del flusso, non superiore a 999
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	impostare a spazi
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione del modello F24	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	impostare a spazi
CAMPI POSIZIONALI (da carattere 90)					
Spazio non utilizzato					
8	Filler	90	1	AN	impostare a spazi
Altri dati della delega					
9	Valuta delega	91	1	AN	Vale sempre 'E' (delega compilata in Euro)
10	Esercizio a cavallo	92	1	NU	Nel caso in cui il contribuente sia un soggetto PNF, sarà valorizzato ad 1 (uno) per indicare l'anno imposta non coincidente con l'anno solare.
Dati di chi effettua il pagamento per altri - versante/firmatario (da impostare sempre e solo se Flag versante/firmatario è uguale a 1)					
11	Flag versante/firmatario	93	1	NU	Vale 1 nel caso in cui il contribuente (CAMPO 2) sia un soggetto PF defunto o tutelato ovvero, nel caso in cui sia un soggetto PNF.
12	Codice fiscale versante/firmatario**	94	16	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio e deve essere formalmente corretto
13	Tipo versante/firmatario	110	1	NU	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1, nel caso di contribuente Persona Fisica può assumere i seguenti valori: 1 (tutore) o **7 (erede)**. Mentre in caso di contribuente Persona NON Fisica deve assumere valore 1 (corrisponde al codice carica di rappresentante legale).
14	Cognome versante/firmatario	111	24	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
15	Nome versante/firmatario	135	20	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
16	Sesso versante/firmatario	155	1	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 può assumere i valori 'F' o 'M'
17	Data di nascita versante/firmatario	156	8	NU	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 deve essere una data valida, nel formato GGMMAAAA.
18	Comune o stato estero di nascita versante/firmatario	164	40	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
19	Sigla della provincia di nascita versante/firmatario	204	2	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 deve essere la sigla di una provincia italiana, con estensione alle provincie soppresse o EE in caso di stato estero
20	Comune o stato estero di residenza anagrafica del versante/firmatario	206	40	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
21	Sigla della provincia di residenza anagrafica del versante/firmatario	246	2	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 deve essere la sigla di una provincia italiana o EE in caso di stato estero
22	C.A.P. della residenza anagrafica del versante/firmatario	248	5	NU	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
23	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica del versante/firmatario	253	35	AN	Se Flag versante/firmatario è uguale a 1 è obbligatorio
Residenza anagrafica del contribuente (obbligatoria)					
24	Comune o Stato Estero di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	288	40	AN	Obbligatorio
25	Sigla della provincia di residenza anagrafica o di domicilio fiscale del contribuente	328	2	AN	Deve essere la sigla di una provincia italiana o EE in caso di stato estero
26	C.A.P. della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	330	5	NU	Obbligatorio
27	Indirizzo, frazione, via e numero civico della residenza anagrafica o del domicilio fiscale del contribuente	335	35	AN	Obbligatorio
28	Telefono - Prefisso e numero	370	12	AN	Facoltativo, se ne consiglia l'indicazione per la ricezione di eventuali comunicazioni urgenti da parte dell'Amministrazione Finanziaria

RECORD DI TIPO "M": Dati anagrafici F24					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
29	Filler	382	56	AN	Impostare a spazi
Dati anagrafici del contribuente persona fisica					
30	Cognome	438	24	AN	Se contribuente è una persona fisica è obbligatorio
31	Nome	462	20	AN	Se contribuente è una persona fisica è obbligatorio
32	Data di nascita	482	8	NU	Se contribuente è una persona fisica deve essere una data valida, nel formato GGMMAAAA.
33	Sesso	490	1	AN	Se contribuente è una persona fisica può assumere i valori 'F' o 'M'
34	Comune o stato estero di nascita	491	25	AN	Se contribuente è una persona fisica è obbligatorio
35	Provincia di nascita	516	2	AN	Se contribuente è una persona fisica deve essere la sigla di una provincia italiana, con estensione alle provincie soppresse o EE in caso di stato estero
Dati anagrafici del contribuente persona non fisica					
36	Denominazione	518	55	AN	Se contribuente è una persona non fisica è obbligatoria
Spazio non utilizzato					
37	Filler	573	1195	AN	Impostare a spazi
INFORMAZIONI CONTO DI ADDEBITO (Solo se saldo diverso da zero)					
38	Tipo titolare del conto	1768	2	AN	Congruentemente a quanto indicato nel CAMPO 2, può assumere i seguenti valori: 04 - Persona fisica; 14 - Persona non fisica.
39	Codice fiscale del titolare del conto	1770	16	AN	Dovrà inoltre coincidere con il codice fiscale del contribuente (CAMPO 2) ovvero nel caso di erede o tutore con il codice fiscale del versante (CAMPO 12). Dovrà avere inoltre potere di firma disgiunta sul conto di seguito indicato.
40	ABI	1786	5	NU	Obbligatorio.
41	CAB	1791	5	NU	Obbligatorio.
42	CONTO	1796	12	AN	Obbligatorio.
43	CIN	1808	1	AN	Obbligatorio e coerente con le specifiche BBAN.
44	Filler	1809	60	AN	impostare a spazi
Dati di riepilogo della delega					
45	Valuta	1869	4	AN	Vale sempre 'EURO'
46	Saldo totale a debito	1873	15	AN	Saldo totale indicato con i separatori di migliaia e due decimali dopo la virgola, congruente con la somma dei campi "Saldo finale modello F24" (campo 212 del record V). NB.: Nel caso di saldo a zero indicare 0,00 allineato a sinistra.
47	Data di versamento	1888	10	AN	Obbligatoria e valida nel formato GG-MM-AAAA
Ultimi tre caratteri di controllo					
48	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
49	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI) ****					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "V"
2	Codice fiscale contribuente**	2	16	AN	Obbligatorio, formalmente corretto e congruente con il valore indicato sul record M che lo precede
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Progressivo invio all'interno del flusso, congruente con il valore indicato sul record M che lo precede
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	impostare a spazi
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione del modello F24	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	impostare a spazi
Identificazione modello					
8	TIPO MODELLO	90	1	AN	Vale sempre '3' (modello con sezione ICI)
Sezione Erario					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
9	Codice tributo 1°	91	4	AN	Vedi tabella Tributi Erariali validi alla data di versamento (CAMPO 213)
10	Rateazione/regione /prov	95	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; Nel caso sia prevista l'indicazione di un codice regione o di una sigla provincia, occorre impostare nei primi due byte a sinistra il valore 00 (zero+zero) e nei restanti due byte a destra il codice previsto, avendo cura di indicare i codici numerici minori di 10 con lo 0 (zero) iniziale (es. 0001=Regione Abruzzo, 00RM=Provincia di Roma)
11	Anno riferimento	99	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
12	Codice ufficio finanziario *	103	3	AN	Se richiesto è obbligatorio, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K. Esso è indicabile su di una sola riga all'interno della sezione erario.
13	Codice atto *	106	11	NU	Se richiesto è obbligatorio e corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'ente percettore. Esso è indicabile su di una sola riga all'interno della sezione erario.
14	Importo a debito	117	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
15	Importo a credito	132	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
16	Codice tributo 2°	147	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
17	Rateazione/regione /prov	151	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
18	Anno riferimento	155	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
19	Codice ufficio finanziario *	159	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
20	Codice atto *	162	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
21	Importo a debito	173	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
22	Importo a credito	188	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
23	Codice tributo 3°	203	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
24	Rateazione/regione /prov	207	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
25	Anno riferimento	211	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
26	Codice ufficio finanziario *	215	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
27	Codice atto *	218	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
28	Importo a debito	229	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
29	Importo a credito	244	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
30	Codice tributo 4°	259	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
31	Rateazione/regione /prov	263	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
32	Anno riferimento	267	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
33	Codice ufficio finanziario *	271	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
34	Codice atto *	274	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
35	Importo a debito	285	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
36	Importo a credito	300	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
37	Codice tributo 5°	315	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
38	Rateazione/regione /prov	319	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
39	Anno riferimento	323	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
40	Codice ufficio finanziario *	327	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
41	Codice atto *	330	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
42	Importo a debito	341	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
43	Importo a credito	356	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
44	Codice tributo 6°	371	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
45	Rateazione/regione /prov	375	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
46	Anno riferimento	379	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
47	Codice ufficio finanziario *	383	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
48	Codice atto *	386	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
49	Importo a debito	397	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
50	Importo a credito	412	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
51	Totale a debito	427	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
52	Totale a credito	442	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI) ****					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
53	Segno saldo	457	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
54	Saldo debito - credito	458	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione INPS					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
55	Codice sede 1°	473	4	NU	Obbligatorio, deve essere un codice presente sulla tabella SEDI INPS
56	Causale contributo	477	4	AN	Obbligatorio, deve essere un codice presente sulla tabella CAUSALI CONTRIBUTO
57	Matricola INPS**	481	17	AN	Dipendente dal formalismo previsto per la causale indicata, come descritto sul documento "Tabella formati matricole e codici"
58	Periodo di riferimento da	498	6	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso dovrà essere indicato nel formato MMAAAA
59	Periodo di riferimento a	504	6	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso dovrà essere indicato nel formato MMAAAA
60	Importo a debito	510	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
61	Importo a credito	525	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
62	Codice sede 2°	540	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 55
63	Causale contributo	544	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 56
64	Matricola INPS**	548	17	AN	vedi descrizione del CAMPO 57
65	Periodo di riferimento da	565	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 58
66	Periodo di riferimento a	571	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 59
67	Importo a debito	577	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 60
68	Importo a credito	592	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 61
69	Codice sede 3°	607	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 55
70	Causale contributo	611	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 56
71	Matricola INPS**	615	17	AN	vedi descrizione del CAMPO 57
72	Periodo di riferimento da	632	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 58
73	P i d di if i	638	6	NU	di d i i d 1
79	Periodo di riferimento da	699	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 58
80	Periodo di riferimento a	705	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 59
81	Importo a debito	711	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 60
82	Importo a credito	726	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 61
83	Totale a debito	741	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
84	Totale a credito	756	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
85	Segno saldo	771	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
86	Saldo debito - credito	772	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Regioni					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
					I 0000
93	Codice regione 2°	831	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 87
94	Codice tributo	833	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 88
95	Rateazione	837	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 89
96	Anno riferimento	841	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 90
97	Importo a debito	845	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 91
98	Importo a credito	860	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 92
99	Codice regione 3°	875	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 87

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI) ****					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
100	Codice tributo	877	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 88
101	Rateazione	881	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 89
102	Anno riferimento	885	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 90
103	Importo a debito	889	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 91
104	Importo a credito	904	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 92
105	Codice regione 4°	919	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 87
106	Codice tributo	921	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 88
107	Rateazione	925	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 89
108	Anno riferimento	929	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 90
109	Importo a debito	933	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 91
110	Importo a credito	948	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 92
111	Totale a debito	963	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
112	Totale a credito	978	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
113	Segno saldo	993	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
114	Saldo debito - credito	994	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione ICI ed Altri Tributi Locali					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
115	Codice ente/prov/Comune 1°	1009	4	AN	Vedi tabella Codici Enti Locali, Sigle Provincia o Codici catastali del Comune in relazione al Codice Tributo indicato (CAMPO 122)
116	Flag Ravvedimento Operoso	1013	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
117	Flag Immobili Variati	1014	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
118	Flag Acconto	1015	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
119	Flag Saldo	1016	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
120	Numero Immobili	1017	3	NU	(solo per tributi ICI) se richiesto è obbligatorio
121	Detrazione abitazione principale ***	1020	15	NU	Congruente al formalismo previsto per il tributo indicato, se richiesto è obbligatorio. Esso è indicabile su di una sola riga all'interno della sezione Enti Locali.
122	Codice tributo	1035	4	AN	Vedi tabella Tributi per Enti Locali
123	Rateazione	1039	4	AN	Congruente con il formalismo relativo al codice tributo indicato
124	Anno riferimento	1043	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
125	Importo a debito	1047	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
126	Importo a credito	1062	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
127	Codice ente/prov/Comune 2°	1077	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 115
128	Flag Ravvedimento Operoso	1081	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 116
129	Flag Immobili Variati	1082	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 117
130	Flag Acconto	1083	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 118
131	Flag Saldo	1084	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 119
132	Numero Immobili	1085	3	NU	vedi descrizione del CAMPO 120
133	Detrazione abitazione principale ***	1088	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 121
134	Codice tributo	1103	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 122
135	Rateazione	1107	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 123
136	Anno riferimento	1111	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 124
137	Importo a debito	1115	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 125
138	Importo a credito	1130	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 126
139	Codice ente/prov/Comune 3°	1145	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 115
140	Flag Ravvedimento Operoso	1149	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 116
141	Flag Immobili Variati	1150	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 117
142	Flag Acconto	1151	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 118
143	Flag Saldo	1152	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 119
144	Numero Immobili	1153	3	NU	vedi descrizione del CAMPO 120
145	Detrazione abitazione principale ***	1156	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 121
146	Codice tributo	1171	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 122
147	Rateazione	1175	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 123
148	Anno riferimento	1179	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 124
149	Importo a debito	1183	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 125
150	Importo a credito	1198	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 126
151	Codice ente/prov/Comune 4°	1213	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 115
152	Flag Ravvedimento Operoso	1217	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 116
153	Flag Immobili Variati	1218	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 117
154	Flag Acconto	1219	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 118
155	Flag Saldo	1220	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 119
156	Numero Immobili	1221	3	NU	vedi descrizione del CAMPO 120
157	Detrazione abitazione principale ***	1224	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 121
158	Codice tributo	1239	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 122
159	Rateazione	1243	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 123

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI) ****

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
160	Anno riferimento	1247	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 124
161	Importo a debito	1251	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 125
162	Importo a credito	1266	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 126
163	Totale a debito	1281	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
164	Totale a credito	1296	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
165	Segno saldo	1311	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
166	Saldo debito - credito	1312	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Dalla posizione 1327 alla posizione 1792 il tracciato assume una struttura diversa a seconda del tipo modello: - in caso di modello ICI (Tipo 3), sono presenti le sezioni INAIL ed Altri Enti; - in caso di modello ACCISE (Tipo 4) è presente la sezione ACCISE.					
Sezione INAIL					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
167	Codice sede 1°	1327	5	NU	Vedi tabella Codici Sede relativi alla Sezione INAIL
168	Numero Posizione Assicurativa	1332	8	NU	Obbligatoria
169	Codice controllo P.A. **	1340	2	NU	Obbligatorio e congruente con il Numero Posizione Assicurativa
170	Numero di riferimento	1342	6	NU	Obbligatorio
171	Causale	1348	1	AN	
172	Importo a debito	1349	15	NU	Obbligatorio in alternativa all'importo a credito
173	Importo a credito	1364	15	NU	Obbligatorio in alternativa all'importo a debito
174	Codice sede 2°	1379	5	NU	vedi descrizione del CAMPO 167
175	Numero Posizione Assicurativa	1384	8	NU	vedi descrizione del CAMPO 168
176	Codice controllo P.A. **	1392	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 169
177	Numero di riferimento	1394	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 170
178	Causale	1400	1	AN	
179	Importo a debito	1401	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
180	Importo a credito	1416	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 173
181	Codice sede 3°	1431	5	NU	vedi descrizione del CAMPO 167
182	Numero Posizione Assicurativa	1436	8	NU	vedi descrizione del CAMPO 168
183	Codice controllo P.A. **	1444	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 169
184	Numero di riferimento	1446	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 170
185	Causale	1452	1	AN	
186	Importo a debito	1453	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
187	Importo a credito	1468	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 173
188	Totale a debito	1483	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
189	Totale a credito	1498	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
190	Segno saldo	1513	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
191	Saldo debito - credito	1514	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
192	Codice ente	1529	4	NU	Vedi tabella Codici altri Enti : vale '0001' per ENPALS vale '0002' per INPDAI vale '0003' per INPDAP
193	Codice sede 1°	1533	5	AN	Vedi tabella delle Province
194	Causale contributo	1538	4	AN	Vedi tabella Causali Contributo relativamente all'Ente indicato
195	Codice posizione assicurativa **	1542	9	NU	Obbligatorio, tranne che per l'ente 0003 (INPDAP). Se richiesto deve essere formalmente corretto.
196	Periodo di riferimento da	1551	6	NU	Obbligatorio, congruentemente al formalismo previsto per la Causale Contributo utilizzata. Se richiesto deve essere indicato nel formato MMAAAA.
197	Periodo di riferimento a	1557	6	NU	Obbligatorio, congruentemente al formalismo previsto per la Causale Contributo utilizzata. Se richiesto deve essere indicato nel formato MMAAAA.
198	Importo a debito	1563	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
199	Importo a credito	1578	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
200	Codice sede 2°	1593	5	AN	vedi descrizione del CAMPO 193
201	Causale contributo	1598	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 194
202	Codice posizione assicurativa **	1602	9	NU	vedi descrizione del CAMPO 195
203	Periodo di riferimento da	1611	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 196
204	Periodo di riferimento a	1617	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 197
205	Importo a debito	1623	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 198
206	Importo a credito	1638	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 199

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ICI) ****					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
207	Totale a debito	1653	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
208	Totale a credito	1668	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
209	Segno saldo	1683	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
210	Saldo debito - credito	1684	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
211	Filler	1699	94	AN	impostare a spazi
Saldo Finale					
212	Saldo finale modello F24	1793	15	NU	sempre MAGGIORE o UGUALE A ZERO, congruente con gli importi sopra indicati
Estremi del versamento					
213	Data di versamento	1808	8	NU	Obbligatorio nel formato GGMMAAAA e congruente con quanto indicato sul record M
Spazio non utilizzato					
214	Filler	1816	32	AN	impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo					
215	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
216	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "V": Dati contabili F24 (modello con Sezione ACCISE) ****

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "V"
2	Codice fiscale contribuente**	2	16	AN	Obbligatorio, formalmente corretto e congruente con il valore indicato sul record M che lo precede
3	Progressivo modulo	18	8	NU	Progressivo invio all'interno del flusso, congruente con il valore indicato sul record M che lo precede
4	Spazio a disposizione dell'utente	26	3	AN	
5	Filler	29	25	AN	impostare a spazi
6	Spazio a disposizione dell'utente per l'identificazione del modello F24	54	20	AN	
7	Filler	74	16	AN	impostare a spazi
	Identificazione modello				
8	TIPO MODELLO	90	1	AN	Vale sempre '4' (modello con sezione ACCISE)
	Sezione Erario				
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
9	Codice tributo 1°	91	4	AN	Vedi tabella Tributi Erariali validi alla data di versamento (CAMPO 213)
10	Rateazione/regione /prov	95	4	AN	Vedi formalismo su tabella tributi; Nel caso sia prevista l'indicazione di un codice regione o di una sigla provincia, occorre impostare nei primi due byte a sinistra 00 (zero+zero) e nei restanti due byte a destra il codice previsto, avendo cura di indicare i codici numerici minori di 10 con lo 0 (zero) iniziale (es. 0001=Regione Abruzzo, 00RM=Provincia di Roma)
11	Anno riferimento	99	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
12	Codice ufficio finanziario *	103	3	AN	Se richiesto è obbligatorio, vedi tabella codici degli Uffici Finanziari relativi al tipo ufficio: U, I, V e K. Esso è indicabile su di una sola riga all'interno della sezione erario.
13	Codice atto *	106	11	NU	Se richiesto è obbligatorio e corrisponde all'identificativo dell'atto attribuito dall'ente percettore. Esso è indicabile su di una sola riga all'interno della sezione erario.
14	Importo a debito	117	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
15	Importo a credito	132	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
16	Codice tributo 2°	147	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
17	Rateazione/regione /prov	151	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
18	Anno riferimento	155	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
19	Codice ufficio finanziario *	159	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
20	Codice atto *	162	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
21	Importo a debito	173	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
22	Importo a credito	188	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
23	Codice tributo 3°	203	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
24	Rateazione/regione /prov	207	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
25	Anno riferimento	211	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
26	Codice ufficio finanziario *	215	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
27	Codice atto *	218	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
28	Importo a debito	229	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
29	Importo a credito	244	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
30	Codice tributo 4°	259	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
31	Rateazione/regione /prov	263	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
32	Anno riferimento	267	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
33	Codice ufficio finanziario *	271	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
34	Codice atto *	274	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
35	Importo a debito	285	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
36	Importo a credito	300	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
37	Codice tributo 5°	315	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
38	Rateazione/regione /prov	319	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
39	Anno riferimento	323	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
40	Codice ufficio finanziario *	327	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
41	Codice atto *	330	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
42	Importo a debito	341	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
43	Importo a credito	356	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
44	Codice tributo 6°	371	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 9
45	Rateazione/regione /prov	375	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 10
46	Anno riferimento	379	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 11
47	Codice ufficio finanziario *	383	3	AN	vedi descrizione del CAMPO 12
48	Codice atto *	386	11	NU	vedi descrizione del CAMPO 13
49	Importo a debito	397	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 14
50	Importo a credito	412	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 15
51	Totale a debito	427	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
52	Totale a credito	442	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
53	Segno saldo	457	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
54	Saldo debito - credito	458	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito

Sezione INPS					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
55	Codice sede 1°	473	4	NU	Obbligatorio, deve essere un codice presente sulla tabella SEDI INPS
56	Causale contributo	477	4	AN	Obbligatorio, deve essere un codice presente sulla tabella CAUSALI CONTRIBUTO
57	Matricola INPS**	481	17	AN	Dipendente dal formalismo previsto per la causale indicata, come descritto sul documento "Tabella formati matricole e codici"
58	Periodo di riferimento da	498	6	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso dovrà essere indicato nel formato MMAAAA
59	Periodo di riferimento a	504	6	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso dovrà essere indicato nel formato MMAAAA
60	Importo a debito	510	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
61	Importo a credito	525	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per la causale indicata e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
62	Codice sede 2°	540	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 55
63	Causale contributo	544	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 56
64	Matricola INPS**	548	17	AN	vedi descrizione del CAMPO 57
65	Periodo di riferimento da	565	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 58
66	Periodo di riferimento a	571	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 59
67	Importo a debito	577	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 60
68	Importo a credito	592	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 61
69	Codice sede 3°	607	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 55
70	Causale contributo	611	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 56
71	Matricola INPS**	615	17	AN	vedi descrizione del CAMPO 57
72	Periodo di riferimento da	632	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 58
73	Periodo di riferimento a	638	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 59
74	Importo a debito	644	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 60
75	Importo a credito	659	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 61
76	Codice sede 4°	674	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 55
77	Causale contributo	678	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 56
78	Matricola INPS**	682	17	AN	vedi descrizione del CAMPO 57
79	Periodo di riferimento da	699	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 58
80	Periodo di riferimento a	705	6	NU	vedi descrizione del CAMPO 59
81	Importo a debito	711	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 60
82	Importo a credito	726	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 61
83	Totale a debito	741	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
84	Totale a credito	756	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
85	Segno saldo	771	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
86	Saldo debito - credito	772	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito
Sezione Regioni					
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**POSIZIONE**	**CONFIGURAZIONE**		**CONTROLLI BLOCCANTI**
87	Codice regione 1°	787	2	NU	Vedi tabella T0 Codici delle Regione e delle Province Autonome
88	Codice tributo	789	4	AN	Vedi tabella Tributi Regionali validi alla data di versamento (CAMPO 213)
89	Rateazione	793	4	AN	Nel formato previsto per il tributo indicato
90	Anno riferimento	797	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
91	Importo a debito	801	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
92	Importo a credito	816	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
93	Codice regione 2°	831	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 87
94	Codice tributo	833	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 88
95	Rateazione	837	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 89
96	Anno riferimento	841	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 90
97	Importo a debito	845	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 91
98	Importo a credito	860	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 92
99	Codice regione 3°	875	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 87
100	Codice tributo	877	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 88
101	Rateazione	881	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 89
102	Anno riferimento	885	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 90
103	Importo a debito	889	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 91
104	Importo a credito	904	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 92
105	Codice regione 4°	919	2	NU	vedi descrizione del CAMPO 87
106	Codice tributo	921	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 88
107	Rateazione	925	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 89
108	Anno riferimento	929	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 90
109	Importo a debito	933	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 91

110	Importo a credito	948	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 92
111	Totale a debito	963	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
112	Totale a credito	978	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
113	Segno saldo	993	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
114	Saldo debito - credito	994	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito

Sezione ICI ed Altri Tributi Locali

CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
115	Codice ente/prov/Comune 1°	1009	4	AN	Vedi tabella Codici Enti Locali, Sigle Provincia o Codici catastali del Comune in relazione al Codice Tributo indicato (CAMPO 122)
116	Flag Ravvedimento Operoso	1013	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
117	Flag Immobili Variati	1014	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
118	Flag Acconto	1015	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
119	Flag Saldo	1016	1	NU	(solo per tributi ICI) vale 1 se SI
120	Numero Immobili	1017	3	NU	(solo per tributi ICI) se richiesto è obbligatorio
121	Detrazione abitazione principale ***	1020	15	NU	Congruente al formalismo previsto per il tributo indicato, se richiesto è obbligatorio. Esso è indicabile su di una sola riga all'interno della sezione Enti Locali.
122	Codice tributo	1035	4	AN	Vedi tabella Tributi per Enti Locali
123	Rateazione	1039	4	AN	Congruente con il formalismo relativo al codice tributo indicato
124	Anno riferimento	1043	4	NU	Se è richiesta indicazione dell'anno il formato è AAAA, altrimenti vale 0000
125	Importo a debito	1047	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a credito
126	Importo a credito	1062	15	NU	Congruente con il formalismo previsto per il tributo indicato e qualora ammesso sarà obbligatorio in alternativa all'importo a debito
127	Codice ente/prov/Comune 2°	1077	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 115
128	Flag Ravvedimento Operoso	1081	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 116
129	Flag Immobili Variati	1082	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 117
130	Flag Acconto	1083	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 118
131	Flag Saldo	1084	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 119
132	Numero Immobili	1085	3	NU	vedi descrizione del CAMPO 120
133	Detrazione abitazione principale ***	1088	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 121
134	Codice tributo	1103	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 122
135	Rateazione	1107	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 123
136	Anno riferimento	1111	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 124
137	Importo a debito	1115	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 125
138	Importo a credito	1130	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 126
139	Codice ente/prov/Comune 3°	1145	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 115
140	Flag Ravvedimento Operoso	1149	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 116
141	Flag Immobili Variati	1150	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 117
142	Flag Acconto	1151	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 118
143	Flag Saldo	1152	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 119
144	Numero Immobili	1153	3	NU	vedi descrizione del CAMPO 120
145	Detrazione abitazione principale ***	1156	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 121
146	Codice tributo	1171	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 122
147	Rateazione	1175	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 123
148	Anno riferimento	1179	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 124
149	Importo a debito	1183	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 125
150	Importo a credito	1198	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 126
151	Codice ente/prov/Comune 4°	1213	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 115
152	Flag Ravvedimento Operoso	1217	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 116
153	Flag Immobili Variati	1218	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 117
154	Flag Acconto	1219	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 118
155	Flag Saldo	1220	1	NU	vedi descrizione del CAMPO 119
156	Numero Immobili	1221	3	NU	vedi descrizione del CAMPO 120
157	Detrazione abitazione principale ***	1224	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 121
158	Codice tributo	1239	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 122
159	Rateazione	1243	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 123
160	Anno riferimento	1247	4	NU	vedi descrizione del CAMPO 124
161	Importo a debito	1251	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 125
162	Importo a credito	1266	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 126
163	Totale a debito	1281	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
164	Totale a credito	1296	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
165	Segno saldo	1311	1	AN	Può assumere i seguenti valori: " " (spazio) se la sezione non è utilizzata; "N" se il totale credito è superiore al totale debito; "P" se il totale debito è superiore o uguale al totale credito.
166	Saldo debito - credito	1312	15	NU	congruente con la differenza, in valore assoluto, del debito meno il credito

Dalla posizione 1327 alla posizione 1792 il tracciato assume una struttura diversa a seconda del tipo modello:
- in caso di modello ICI (Tipo 3), sono presenti le sezioni INAIL ed Altri Enti;
- in caso di modello ACCISE (Tipo 4) è presente la sezione ACCISE.

Sezione ACCISE ed altri versamenti non ammessi in compensazione					
167	Codice Ente 1°	1327	2	AN	Può assumere i seguenti valori: "D" per pagamenti ACCISE; "P" per pagamenti tributi destinati all'INPGI; "M" per pagamenti tributi destinati ai Monopoli di Stato.
168	Sigla Provincia 1°	1329	2	AN	Congruentemente al formalismo previsto per il Codice Tributo indicato (CAMPO 169), se richiesta deve essere una Sigla Provincia (v. Tabella delle Province Italiane).
169	Codice Tributo 1°	1331	4	AN	Vedi tabella Tributi Sezione ACCISE in relazione all'ente indicato (CAMPO 167).
170	Codice Identificativo 1°	1335	14	AN	Se richiesto dal Codice Tributo indicato, è obbligatorio e deve essere indicato nel formato specifico per il tributo stesso.
171	Periodo di Riferimento 1°	1349	6	AN	Se richiesto dal Codice Tributo indicato, è obbligatorio e deve essere indicato nel formato specifico 00AAAA oppure MMAAAA in funzione del formalismo previsto dal tributo stesso.
172	Importo a Debito 1°	1355	15	NU	Obbligatorio
173	Codice Ente 2°	1370	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 167
174	Sigla Provincia 2°	1372	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 168
175	Codice Tributo 2°	1374	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 169
176	Codice Identificativo 2°	1378	14	AN	vedi descrizione del CAMPO 170
177	Periodo di Riferimento 2°	1392	6	AN	vedi descrizione del CAMPO 171
178	Importo a Debito 2°	1398	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
179	Codice Ente 3°	1413	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 167
180	Sigla Provincia 3°	1415	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 168
181	Codice Tributo 3°	1417	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 169
182	Codice Identificativo 3°	1421	14	AN	vedi descrizione del CAMPO 170
183	Periodo di Riferimento 3°	1435	6	AN	vedi descrizione del CAMPO 171
184	Importo a Debito 3°	1441	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
185	Codice Ente 4°	1456	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 167
186	Sigla Provincia 4°	1458	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 168
187	Codice Tributo 4°	1460	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 169
188	Codice Identificativo 4°	1464	14	AN	vedi descrizione del CAMPO 170
189	Periodo di Riferimento 4°	1478	6	AN	vedi descrizione del CAMPO 171
190	Importo a Debito 4°	1484	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
191	Codice Ente 5°	1499	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 167
192	Sigla Provincia 5°	1501	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 168
193	Codice Tributo 5°	1503	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 169
194	Codice Identificativo 5°	1507	14	AN	vedi descrizione del CAMPO 170
195	Periodo di Riferimento 5°	1521	6	AN	vedi descrizione del CAMPO 171
196	Importo a Debito 5°	1527	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
197	Codice Ente 6°	1542	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 167
198	Sigla Provincia 6°	1544	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 168
199	Codice Tributo 6°	1546	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 169
200	Codice Identificativo 6°	1550	14	AN	vedi descrizione del CAMPO 170
201	Periodo di Riferimento 6°	1564	6	AN	vedi descrizione del CAMPO 171
202	Importo a Debito 6°	1570	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
203	Codice Ente 7°	1585	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 167
204	Sigla Provincia 7°	1587	2	AN	vedi descrizione del CAMPO 168
205	Codice Tributo 7°	1589	4	AN	vedi descrizione del CAMPO 169
206	Codice Identificativo 7°	1593	14	AN	vedi descrizione del CAMPO 170
207	Periodo di Riferimento 7°	1607	6	AN	vedi descrizione del CAMPO 171
208	Importo a Debito 7°	1613	15	NU	vedi descrizione del CAMPO 172
209	Totale a debito	1628	15	NU	congruente con gli importi sopra indicati
210	Filler	1643	15	NU	Vale sempre ZERO
211	Segno saldo	1658	1	AN	Nel caso in cui la sezione non è utilizzata, dovrà assumere il valore " " (spazio), altrimenti dovrà assumere il valore "P".
212	Saldo debito	1659	15	NU	
213	Filler	1674	119	AN	Vale sempre SPAZI
Saldo Finale					
214	Saldo finale modello F24	1793	15	NU	sempre MAGGIORE o UGUALE A ZERO, congruente con gli importi sopra indicati
Estremi del versamento					
215	Data di versamento	1808	8	NU	Obbligatorio nel formato GGMMAAAA e congruente con quanto indicato sul record M
Spazio non utilizzato					
216	Filler	1816	82	AN	impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo					
217	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
218	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

RECORD DI TIPO "Z": Record di coda					
CAMPO	DESCRIZIONE	POSIZIONE	CONFIGURAZIONE		CONTROLLI BLOCCANTI
1	Tipo record	1	1	AN	Vale sempre "Z"
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi
3	Numero record di tipo 'V'	16	9	NU	Numero dei record di tipo V registrati nel file
4	Numero record di tipo 'M'	25	9	NU	Numero dei record di tipo M registrati nel file, non superiore a 999
Spazio non utilizzato					
4	Filler	34	1864	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
5	Filler	1898	1	AN	Vale sempre "A"
6	Filler	1899	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' e 'LF').

	NOTE
*	Nella sezione ERARIO è possibile indicare una sola coppia di Codice Ufficio / Codice Atto, pertanto nel caso di tributi con coppie distinte di Codice Ufficio / Codice Atto, sarà necessario inviare due record V distinti.
**	Relativamente ai formalismi dei seguenti dati: Codice Fiscale , Matricola INPS , Codice di Controllo della Posizione Assicurativa dell'INAIL , Codice Posizione Assicurativa dell'INPDAI; occorre far riferimento alle specifiche tecniche rilasciate dalle amministrazioni di competenza.
***	Nella sezione ICI e Altri Tributi Locali la detrazione abitazione principale può comparire una sola volta congruentemente al tributo indicato. Inoltre l'indicazione di un eventuale importo a credito su tributi ICI, compatibilmente con il tributo selezionato, prevede la presenza obbligatoria di un debito totale sullo stesso comune, di importo uguale o superiore al credito indicato.
****	Tutti i record di tipo "V" posti di seguito al record di tipo "M" dovranno essere omogenei per tipologia. Ovvero non potrà essere inoltrato il pagamento composto nel seguente modo: Record "A" (Record di Testa); Record "M" (Dati Anagrafici); Record "V" (Tipo ICI); Record "V" (Tipo ACCISE); .... Record "Z" (Record di Coda).

06A09962

PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.*

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 6 ottobre 2006.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di interruzione nell'erogazione di energia elettrica, l'ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nel giorno 6 ottobre 2006, per l'intera durata dell'orario di lavoro.

La circostanza è stata comunicata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. UP BR/0001420/06 del 4 ottobre 2006, e confermata con nota prot. UP BR/0001454/06 del 10 ottobre 2006.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con nota prot. n. 51382006 Protinfo del 9 ottobre 2006.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 26 ottobre 2006

Il direttore regionale: ORSI

06A10041

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 3 ottobre 2006, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 11, alle ore 14, dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 11, alle 14, nella giornata del 3 ottobre 2006 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1243 del 5 ottobre 2006, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota dell'11 ottobre 2006, prot. n. 4160, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 27 ottobre 2006

Il direttore regionale: TIEZZI

06A10039

PROVVEDIMENTO 27 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 18 ottobre 2006, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia - ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 18 ottobre 2006 per un corso di aggiornamento professionale del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1278 del 20 ottobre 2006, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 24 ottobre 2006, prot. n. 4370, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia - ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 27 ottobre 2006

Il direttore regionale: TIEZZI

06A10040

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 ottobre 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 25683 del 10 ottobre 2006 dell'Ufficio provinciale di Napoli, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento del settore dei servizi all'utenza delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare di Napoli 1 e 2, sede di via S. Arcangelo a Baiano n. 8, nel giorno 5 ottobre 2006 dalle ore 9,05 alle ore 12, dell'ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio in oggetto è da attribuirsi ad una telefonata anonima che avvertiva che sarebbe esplosa una bomba depositata nell'edificio di via S. Arcangelo a Baiano n. 8 - Napoli, con conseguente evacuazione dello stabile;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 819 del 25 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del settore dei servizi all'utenza dell'Ufficio provinciale di Napoli, con sospensione dei servizi delle circoscrizioni di pubblicità immobiliare di Napoli 1 e 2, sede di via S. Arcangelo a Baiano n. 8 - Napoli, nel giorno 5 ottobre 2006 dalle ore 9,05 alle ore 12.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 26 ottobre 2006

Il direttore regionale: LIBUTTI

06A10050

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 25 ottobre 2006.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 590 del 14 agosto 1982 ed in particolare l'art. 5 che ha istituito tra l'altro questa Università statale;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed, in particolare, l'art. 6;

Visto il proprio decreto n. 350 del 21 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Ateneo;

Visti i propri decreti n. 455 del 2 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1998, n. 527 del 12 maggio 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, n. 1136 del 28 settembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 242 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2001, n. 810 del 24 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 2003, n. 1038 in data 4 ottobre 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 244 del 19 ottobre 2005, e n. 1147 in data 27 ottobre 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 261 del 9 novembre 2005 con i quali sono state apportate modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto;

Visto in particolare l'art. 73 dello statuto predetto;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico nelle rispettive sedute del 26 aprile 2006 e 19 giugno 2006, relative all'espunzione dell'art. 83 dello statuto dell'Ateneo;

Vista la nota prot. n. 6939 del 27 giugno 2006 con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della

ricerca la suddetta proposta di modifica statutaria, per le procedure di controllo di cui all'art. 6 della legge n. 168/1989;

Vista la nota MiUR prot. n. 3400 in data 18 settembre 2006 con la quale il suddetto Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla suindicata modifica;

Decreta:

Lo statuto dell'Ateneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 19 marzo 1996 e successivamente modificato con i provvedimenti indicati in premesse, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 83 viene espunto dallo statuto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 25 ottobre 2006

Il rettore: CUCCURULLO

06A10038

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dell'Addolorata, in Bacoli

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 settembre 2006, viene estinta la Confraternita dell'Addolorata, con sede in Bacoli (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A10013

Riconoscimento civile dell'estinzione del Monastero delle Orsoline, in Calvi dell'Umbria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinto il Monastero delle Orsoline, con sede in Calvi dell'Umbria (Terni).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Terni-Narni-Amelia, con sede in Terni.

06A10014

Riconoscimento civile dell'estinzione del Monastero di Sant'Orsola, in Gavardo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinto il Monastero di Sant'Orsola, con sede in Gavardo (Brescia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di Gavardo, con sede in Gavardo (Brescia).

06A10015

Riconoscimento civile dell'estinzione della Parrocchia S. Sigismondo Re e Martire, in Cremona

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene estinta la Parrocchia S. Sigismondo Re e Martire, con sede in Cremona.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cremona.

06A10016

Riconoscimento civile della personalità giuridica al Monastero Benedettino «Beato Giuseppe Benedetto Dusmet», in Nicolosi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 settembre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al Monastero Benedettino «Beato Giuseppe Benedetto Dusmet», con sede in Nicolosi (Catania).

06A10017

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 novembre 2006

Dollaro USA	1,2702
Yen	150,45
Lira cipriota	0,5777
Corona ceca	27,931
Corona danese	7,4568

Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,66980
Fiorino ungherese	259,32
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,8263
Corona svedese	9,1465
Tallero sloveno	239,63
Corona slovacca	36,177
Franco svizzero	1,5965
Corona islandese	86,55
Corona norvegese	8,2510
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3530
Nuovo leu romeno	3,5158
Rublo russo	33,9850
Nuova lira turca	1,8393
Dollaro australiano	1,6507
Dollaro canadese	1,4418
Yuan cinese	10,0106
Dollaro di Hong Kong	9,8847
Rupia indonesiana	11601,37
Won sudcoreano	1196,97
Ringgit malese	4,6464
Dollaro neozelandese	1,9073
Peso filippino	63,440
Dollaro di Singapore	1,9911
Baht tailandese	46,648
Rand sudafricano	9,4015

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A10084

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Modalità applicative per il riconoscimento degli incentivi previsti, in favore degli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquido (GPL).

Con provvedimento dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico (già Ministero delle attività produttive) e dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2006 si sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione dell'elenco dei soggetti ammessi a fruire del credito d'imposta completo dei dati identificativi, come previsto dall'art. 6 del decreto del 2 marzo 2006 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2006, che definisce le modalità attuative dell'art. 5-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

Il testo integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico: www.attivitaproduttive.gov.it e dell'Agenzia delle entrate: www.agenziaentrate.gov.it

06A10027

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Serevent»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1155 del 19 ottobre 2006

Medicinale: SEREVENT.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming n. 2 - cap 37100 Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: «Terapia sintomatica prolungata degli stati broncospastici.

Non sostitutiva della terapia patogenetica e del trattamento della crisi acuta d'asma con beta2-agonisti a rapida insorgenza d'azione.

Trattamento a lungo termine dell'ostruzione bronchiale reversibile in pazienti con broncopneumopatia ostruttiva cronica (BPCO).».

Altre condizioni: monitoraggio dei consumi, revisione semestrale,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027890110 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione 120 erogazioni;

A.I.C. n. 027890146 - «50 mcg polvere per inalazione» inalatore da 60 dosi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10036

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Estrodose»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1156 del 19 ottobre 2006

Medicinale: ESTRODOSE.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Besins International, con sede legale e domicilio in 3, Rue du Bourg L'Abbè, 75003 - Paris (Francia).

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni terapeutiche sono: «Trattamento della sindrome climaterica da menopausa spontanea o indotta (sintomi da deficit estrogenico quali vampate di calore, sudorazione notturna, fenomeni involutivi del tratto urogenitale).

Prevenzione dell'osteoporosi in donne in postmenopausa, ad alto rischio di future fratture, che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per prevenzione dell'osteoporosi».

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto ed il foglio illustrativo corretti e approvati sono allegati alla presente determinazione, relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 029542026 - «0,75 mg gel» flacone da 80 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10037

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Clozapina Chiesi».

Estratto provvedimento UPC/II/2510 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: CLOZAPINA CHIESI.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0175/001-003/II/010, II/09.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del sito di produzione della materia prima (Taizhou Xingming Pharmaceutical Co. Ltd - Repubblica popolare Cinese) e conseguente incremento della dimensione del lotto di produzione della materia prima. Estensione delle specifiche della dimensione delle particelle della sostanza attiva.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10035

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Lukair».

Estratto provvedimento UPC/II/2511 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: LUKAIR.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-002/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: riduzione del protocollo del test di stabilità a lungo termine in conformità con le ICH guideline.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*della Repubblica italiana.

06A10034

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Montegen».

Estratto provvedimento UPC/II/2512 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: MONTEGEN.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Istituto Gentili S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: riduzione del protocollo del test di stabilità a lungo termine in conformità con le ICH guideline.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10033

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Singulair».

Estratto provvedimento UPC/II/2513 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinaIe: SINGULAIR.

Confezioni: l'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0104/001-003/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: riduzione del protocollo del test di stabilità a lungo termine in conformità con le ICH guidelines.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10032

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Normosang».

Estratto provvedimento UPC/II/2514 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: NORMOSANG.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Orphan Europe S. a r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0140/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica minore nella prima fase del processo di produzione del principio attivo e modifica del periodo di retest del principio attivo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10031

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Nasacort».

Estratto provvedimento UPC/II/2515 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: NASACORT.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0189/001/II/022.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: un cambiamento nella forma della torretta e della guarnizione di chiusura e proporre una correzione nella dimensione della tolleranza dell'altezza e della lunghezza del sistema di chiusura del contenitore.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10030

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Copaxone».

Estratto provvedimento UPC/II/2516 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: COPAXONE.

Confezione: A.I.C. n. 035418021/M - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 28 siringhe preriempite.

Titolare A.I.C.: Teva Pharmaceuticals limited.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0453/002/II/005, II/02.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica

Modifica apportata: allineamento del ciclo dello PSUR con la confezione precedentemente autorizzata; incremento del batch size del prodotto finito da 80 litri a 230 litri e modifica del sistema di filtrazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10029

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Albumina LFB».

Estratto provvedimento UPC/II/2517 del 23 ottobre 2006

Specialità medicinale: ALBUMINA LFB.

Confezioni: autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: LFB - Laboratoires Francais du Fractionament et des Biotechnologies.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0223/001/II/001, II/02, II/03, II/04.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata:

aggiornamento del Plasma Master File;

aggiornamento della descrizione del processo di produzione;

sostituzione del metodo in-house con il metodo che utilizza il kit Roche HAV RNA per il controllo del genoma HAV.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10028

BANCA D'ITALIA

Provvedimento n. 1054257 del 5 ottobre 2006, avente ad oggetto «Emissione di titoli dotati di "STEP label". Comunicazioni ex art. 129 TUB» (d.lgs. n. 385/1993).

Nell'ambito delle iniziative volte al consolidamento del mercato unico dei capitali ha preso recentemente avvio il c.d. «progetto STEP (Short Term European Paper)», finalizzato alla creazione di un mercato europeo integrato di titoli a breve termine [1)] emessi da intermediari finanziari e da imprese.

Gli operatori interessati possono richiedere, con riferimento a programmi di emissione o di collocamento di titoli a breve termine, la c.d. «STEP label». Essa viene rilasciata dallo «STEP Secretariat», organismo composto da operatori di mercato che si avvale, per un periodo di due anni, del supporto tecnico di alcune Banche Centrali di paesi dell'area euro. Lo «STEP Secretariat» opera di concerto con lo «STEP Market Committee», comitato anch'esso composto da operatori di mercato al quale è affidata la definizione degli standard ai fini dell'attribuzione della «STEP label».

[1)] Strumenti finanziari (come «commercial paper» e certificati di deposito) aventi durata inferiore all'anno.

La «STEP label» attesta il rispetto di determinati requisiti qualitativi inerenti la trasparenza informativa e le modalità di regolamento delle transazioni. In tale ambito, la Banca d'Italia provvede ad esprimere il proprio parere allo «STEP Secretariat» circa la sussistenza dei requisiti per conferire all'emissione la «STEP label». La Banca Centrale Europea (BCE) provvederà all'elaborazione di statistiche riguardanti il mercato dei titoli «STEP».

Avuto presente tutto quanto sopra, considerato che i titoli in questione presentano caratteristiche omogenee definite a livello europeo, tenuto conto di quanto disposto al punto 3) della delibera CICR del 12.1.1994[2], la Banca d'Italia esonera dagli obblighi di comunicazione preventiva e di segnalazione consuntiva previsti dall'art. 129 del TUB le emissioni e le offerte in Italia di titoli a breve termine effettuate a valere su programmi ai quali venga attribuita la «STEP label».

La modifica normativa sopra illustrata trova immediata applicazione.

---

[2] Il punto 3) della delibera CICR del 12.1.1994 prevede che «la Banca d'Italia stabilirà i casi di esonero dalla comunicazione per le emissioni (...). I criteri faranno riferimento alla natura giuridico economica dell'emittente, all'area geografica di appartenenza qualora non residente in Italia, alle caratteristiche dei titoli (...).».

Il governatore: DRAGHI

06A10018

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio prot. n. 2005008018/20060011121/1.13.2/L area II (Enti locali) del 18 ottobre 2006, il cognome del sig. Antonio Lantieri (nato a Gorizia il 7 giugno 1945 e residente a Trieste in via dell'Industria 5), è ripristinato nell'originario cognome Lanthieri, ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 114.

06A09769

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Provvedimenti concernenti marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 (Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto elencate ditte/società, già assegnatarie dei marchi di identificazione sotto indicati hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate – con determinazione n. 4 di data 16 ottobre 2006 del dirigente dell'area 3 anagrafe economica della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Trento – dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251:

1) Gioro Laboratorio orafo di Valletta Luciano - Rovereto (Trento) via Negrelli n. 8 - marchio n. 104TN;

2) Il Laboratorio orafo s.a.s. di Pagnin Alessandro & C. - Lavis (Trento) Loc. Sorni n. 8 - marchio n. 103TN.

I punzoni in dotazione alle ditte/società medesime sono stati ritirati e deformati.

06A10045

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-262) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 180,00)*			€ **380,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 90,00)*			€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€	1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00